

# BluAuto

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI  
RISCHI DELLE AUTOVETTURE E DEGLI AUTOTASSAMETRI

Mod. 1528 ed. 12.12.2019

Questo contratto è redatto secondo le linee guida  
"Contratti Semplici e Chiari" del Tavolo tecnico ANIA  
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI





# BluAuto

## Presentazione della Polizza





### BluAuto, per la protezione del tuo Autoveicolo

BluAuto **protegge sia la tua auto** in caso di incidente, incendio, furto, rottura cristalli, atti vandalici, eventi naturali (ad es. grandine) **che l'Assicurato** dalle richieste di risarcimento per danni involontariamente provocati a Terzi.

Grazie alla **copertura Assistenza Base** puoi richiedere soccorso stradale e consulenze mediche in caso di necessità.





Infine, la **copertura Tutela Legale**, supporta l'Assicurato in caso di controversie legali a seguito di incidente stradale.

### Le coperture offerte per l'Assicurato:

	<b>Responsabilità Civile verso terzi</b>	Una distrazione alla guida che provoca uno scontro con un motociclista; una frenata improvvisa che provoca un tamponamento; una perdita di controllo del veicolo che va fuori strada e danneggia le auto parcheggiate ...
	<b>BluAuto Program</b>	Se a seguito di un incidente hai bisogno di assistenza, puoi attivare l'Emergency Button; se, a causa di un grave incidente rimani ferito o perdi i sensi, l'attivazione dell'Emergency Button è automatica e ti consente di ricevere soccorsi immediati ...
	<b>Complementare Responsabilità Civile verso terzi</b>	Tuo figlio getta una lattina dal finestrino e colpisce un motociclista in fase di sorpasso facendolo cadere; il veicolo, a seguito di incendio, danneggia anche le auto vicine ...
	<b>Rinuncia alla Rivalsa</b>	Tuo figlio, rientrando dalla discoteca, dopo aver provocato un incidente viene trovato positivo all'alcool test; a seguito di un controllo da parte delle Autorità ci si accorge che la patente e/o la revisione del veicolo è scaduta ...

**... Sono solo alcuni esempi in cui interviene la polizza BluAuto!**

### Le coperture offerte per il veicolo:

	<b>Cristalli</b>	Il parabrezza della tua auto viene scheggiato da un sassolino; un pezzo ferroso, cadendo dal camion che precede l'auto assicurata, infrange il parabrezza ...
	<b>Incendio, Furto e Complementare Incendio e Furto</b>	Un fulmine colpisce il veicolo e ne provoca l'incendio; uscendo dal lavoro ci si accorge che l'auto è stata rubata; la portiera viene danneggiata a seguito di un tentato furto ...
	<b>Eventi Speciali</b>	Un'improvvisa grandinata danneggia la carrozzeria del veicolo; una forte nevicata sfonda il tettuccio dell'auto; durante una manifestazione il veicolo parcheggiato viene danneggiato dai manifestanti ...
	<b>Kasko</b>	Durante una manovra della tua auto urti involontariamente un'altra auto; uscendo dal box danneggi la fiancata ...

**... Sono solo alcuni esempi in cui interviene la polizza BluAuto!**

## Inoltre, BluAuto è un valido aiuto in caso di imprevisti alla guida:



### **Infortunati del conducente**

Il conducente del veicolo assicurato rimane ferito a seguito di un incidente; un grave tamponamento, provoca la morte del conducente ...



### **Tutela Legale**

A seguito di un incidente hai bisogno di un avvocato per richiedere il risarcimento dei danni subiti ...



### **Assistenza**

Rimani con l'auto in panne, si buca una ruota, fai un incidente e hai bisogno di assistenza ...

**... Sono solo alcuni esempi in cui interviene la polizza BluAuto!**

## Con BluAuto potrai arricchire la tua polizza con:



### **Package Sportivo**

In caso di incidente ti rimborsiamo il costo dell'attrezzatura sportiva trasportata sulla tua auto



### **Guida Esperta**

Se attivi questa opzione hai diritto a una riduzione di premio ma devi ricordarti che alla guida non potrà mai esserci una persona di età inferiore a 26 anni



### **Guida Libera**

Se attivi questa opzione potrai stare più tranquillo, il tuo veicolo potrà essere guidato da altre persone di età anche inferiore a 26 anni

## BluAuto è digital:



- Acquistabile online con pochi click accedendo all'Internet Banking QuiUBI
- **Rinnovabile facilmente online** e per qualsiasi modifica/necessità è possibile recarsi in filiale o contattare gli Specialisti Assicurativi UBI Banca
- Possibilità di **segnalare un sinistro inviando una foto** attraverso l'App dedicata

## Informazioni e numeri utili




### **Vuoi parlare con uno Specialista Assicurativo di UBI Banca?**

Chiama il numero **800.500.200**, potrai avere assistenza e consulenza



### **Hai bisogno di richiedere informazioni ed assistenza sul prodotto BLUAUTO o sugli altri prodotti CARGEAS Assicurazioni?**

Puoi inviare una email a **infopolizze@cargeas.it** oppure contattare il numero **035.0861051**, operativo **dal lunedì al venerdì** con orario **8:30 - 17:30**



### **Devi denunciare un sinistro?**

Per denunciare un sinistro è possibile inviare una email a **denunciasinistri@cargeas.it**

### **Devi richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto?**

Per richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto è possibile inviare una email a **infosinistri@cargeas.it** (indicando nell'oggetto il numero di sinistro) oppure contattare il numero **035.0861051**, operativo **dal lunedì al venerdì** con orario **8:00 - 19:30**

## Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della polizza?



### **1 - Nella tua area Riservata Cargeas**

Le informazioni di dettaglio sulla polizza sono disponibili accedendo all'**Area Riservata** sul sito **www.cargeas.it** con il Codice Cliente ricevuto al momento dell'acquisto. È possibile visualizzare i documenti e le coperture in essere, il dettaglio delle scadenze e i premi pagati



### **2 - Nel tuo Home Banking**

Se sei titolare del servizio di **internet banking Qui UBI** potrai accedere anche all'app UBI Banca per avere tutte le polizze a portata di mano, su smartphone e tablet



▶ **Per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, fai una foto di questa pagina e salvala sul tuo cellulare**

# Legenda

I simboli descritti di seguito evidenziano importanti sezioni della documentazione contrattuale e ti aiuteranno a comprendere meglio il contenuto della tua Polizza:



## Che cosa è assicurato

Qui trovi le informazioni sulle coperture presenti in Polizza. Ricordati che le coperture acquistate saranno indicate nel Modulo di Polizza



## Che cosa non è assicurato

Qui trovi le informazioni relative alle coperture escluse



## Ci sono limiti di copertura

Questa sezione indica le informazioni riguardanti eventuali esclusioni, rivalse, franchigie o scoperti previste per ciascuna garanzia



## Che obblighi ho?

Qui trovi indicato cosa fare in caso di Sinistro e sono riportati gli obblighi e gli adempimenti sia dell'Assicurato/Contraente che dell'impresa

BluAuto è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" diramate da ANIA, per la semplificazione dei contratti assicurativi:

- nell'**indice** sono indicati tutti gli **argomenti trattati**
- gli **argomenti trattati** sono contraddistinti da **simboli guida**
- le **parti evidenziate in grigio** indicano le esclusioni, le franchigie, gli scoperti e i limiti

In conclusione si trovano inoltre:

- il **Glossario**, che permette di approfondire il **significato** dei termini assicurativi più utilizzati, indicati nel testo con la lettera iniziale maiuscola
- i principali **articoli del codice civile** in materia di Assicurazione

# Indice



## **1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE** 6

Che cosa è assicurato	6
Che cosa non è assicurato	19
Limiti della copertura	19
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	20
Norme che regolano i Sinistri	21



## **2. COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** 24

Che cosa è assicurato	24
-----------------------	----



## **3. CRISTALLI** 26

Che cosa è assicurato	26
Limiti della copertura	26



## **4. INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO** 27

Che cosa è assicurato	27
Limiti della copertura	29



## **5. EVENTI SPECIALI** 30

Che cosa è assicurato	30
Limiti della copertura	30



## **6. KASKO** 31

Che cosa è assicurato	31
Limiti della copertura	31

## **NORME COMUNI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE** 33

4. INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO	
5. EVENTI SPECIALI	
6. KASKO	

## **NORME CHE REGOLANO I SINISTRI COMUNI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE:** 35

2. COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	
3. CRISTALLI	
4. INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE E FURTO	
5. EVENTI SPECIALI	
6. KASKO	



## **7. INFORTUNI** 38

Che cosa è assicurato	38
Che cosa non è assicurato	40
Limiti della copertura	41
Norme che regolano i Sinistri	41



## **8. TUTELA LEGALE** 43

Che cosa è assicurato	43
Che cosa non è assicurato	44
Limiti della copertura	44
Norme che regolano i Sinistri	46



## **8. ASSISTENZA** 48

Che cosa è assicurato	48
Che cosa non è assicurato	58
Limiti della copertura	58
Norme che regolano i Sinistri	59

## **NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE** 60

### **GLOSSARIO** 68

### **ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** 74



# 1. Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore



## Che cosa è assicurato

### Art. 1 OGGETTO

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del CAP, i Rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi dalla circolazione:

- a. dell'Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza;
- b. dei rimorchi, se agganciati all'Autoveicolo trainante; l'Autoveicolo deve essere regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione e alle disposizioni vigenti. Rimane fermo l'obbligo di Assicurazione per i rimorchi con targa propria quando staccati dall'Autoveicolo trainante ("Rischio Statico");
- c. del "Rischio Statico": in questo caso la copertura opera esclusivamente per i danni a Terzi causati dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti dalle manovre a mano e, sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio stesso.

La copertura è valida ed operante per la circolazione in aree pubbliche e private, comprese le Aree Aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione.

La Polizza prevede anche le seguenti estensioni, concesse gratuitamente e valide se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza:

- **ESTENSIONE A: danni derivanti dalla circolazione di Autoveicoli stabilmente adibiti a scuola guida.**  
In questo caso, l'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati Terzi: l'esaminatore, l'allievo conducente (anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame) e l'istruttore, soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- **ESTENSIONE B: danni involontariamente causati in aree pubbliche e private a cose di Terzi trasportati su autotassametri e Autoveicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico.**  
In questo caso, l'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Proprietario dell'Autoveicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell'Autoveicolo stesso agli in-dumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati.  
Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto; l'Assicurazione non copre, inoltre, i danni derivanti da Incendio, Furto o smarrimento.

### Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE - CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE - CARTA VERDE

L'Assicurazione è valida in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati dell'UE, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Svizzera e negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, come indicate sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), non siano barrate.

La Carta Verde viene rilasciata gratuitamente su richiesta del Contraente.

L'Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.



La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione il secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile, l'Impresa risponde dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.

Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore e il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; quest'ultima eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

### **Art. 3 PATTI CONTRATTUALI SPECIALI – GUIDA LIBERA O GUIDA ESPERTA**

Normalmente, l'Assicurazione è stipulata in forma di "Guida Libera", che non prevede limitazioni circa le caratteristiche soggettive del conducente.

Tuttavia, l'Assicurazione può essere stipulata anche in forma di "Guida Esperta", che prevede una riduzione del Premio della copertura Responsabilità Civile verso Terzi: in tal caso, l'Autoveicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il 26° (ventiseiesimo) anno di età. L'Impresa avrà diritto all'azione di Rivalsa (nel limite massimo di € 3.500) qualora venga accertato che alla guida dell'Autoveicolo, nel momento del Sinistro, vi era persona con caratteristiche difformi da quelle previste. Tale Rivalsa è da intendersi quale mancata osservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'Assicurato.

### **Art. 4 OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO: BLUAUTO PROGRAM**

#### **4.1 La scelta dell'opzione BluAuto Program:**

1. comporta l'installazione della Black Box sull'Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza e la presenza della copertura 9 Assistenza in forma estesa, fornita in collaborazione con Europ Assistance;
2. impegna il Contraente al rispetto dei termini e del contratto di servizio tra il cliente ed il Gestore del sistema di Radiolocalizzazione, ricevuto unitamente alle presenti Condizioni di Assicurazione e sottoscritto insieme alla Scheda di Polizza. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'adesione all'opzione **BluAuto Program** (ad es. tempi di installazione e attivazione del dispositivo, tempi segnalazione Guasti) comporta per il Contraente il pagamento di penali e/o la mancata applicazione della riduzione del Premio collegata allo stile di guida (Art. 4.4);
3. determina il diritto del Contraente di beneficiare, qualora ne ricorrano le condizioni, delle riduzioni di Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi previste dal CAP (Art. 4.2);
4. attiva la rilevazione ed elaborazione dei dati relativi allo stile di guida del conducente, misurato attraverso l'osservazione dei seguenti parametri: chilometri percorsi, chilometri nei giorni feriali, chilometri durante la notte, chilometri su strade urbane, accelerazioni, frenate e curve. In funzione dello stile di guida potrà essere determinata un'ulteriore riduzione del Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi, da calcolarsi mediante un algoritmo ed applicabile al Premio della RCA nell'annualità successiva a quella della rilevazione (Art. 4.5).

#### **4.2 Riduzioni di Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi previste dalla normativa vigente**

In caso di scelta dell'opzione **BluAuto Program**, il Contraente ha diritto:

1. alla riduzione di Premio prevista dall'articolo 132-ter, comma 1, lettera b) del CAP;
2. qualora ne ricorrano le condizioni, all'ulteriore riduzione di Premio prevista dall'articolo 132-ter, comma 4 del CAP.

Entrambe le riduzioni di Premio sono indicate nella Scheda di Polizza, rispettivamente, alle voci "**Riduzione presenza BluAuto Program**" e "**Riduzione art. 132-ter, comma 4 CAP**".

Il Premio di rinnovo, qualora il Contraente rinunci all'opzione **BluAuto Program**, non beneficerà delle riduzioni di Premio di cui sopra.

#### 4.3 Come si installa la Black Box? Quali obblighi ho?

L'Impresa ha stipulato un accordo con Octo Telematics, la quale provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati per esclusivi scopi assicurativi e statistici.

La scelta dell'opzione **BluAuto Program** impegna il Contraente al rispetto dei termini e del contratto di servizio tra cliente e Gestore del sistema di Radiolocalizzazione, ricevuto unitamente alle presenti Condizioni di Assicurazione e sottoscritto insieme alla Scheda di Polizza.

Di seguito le modalità di installazione della Black Box e gli obblighi del Contraente:

1. il Contraente contatta il Centro di Installazione Convenzionato Octo Telematics, previa ricezione di sms con l'indicazione del numero telefonico dell'installatore prescelto, e fissa l'appuntamento per fare installare e attivare la Black Box. L'attivazione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di efficacia dell'Assicurazione;
2. in caso di impossibilità a rispettare i termini previsti al precedente punto 1), il Contraente deve avvisare immediatamente il contact center Octo Telematics al numero verde 800.746.688 e fissare un nuovo appuntamento (non sono possibili ulteriori proroghe);
3. qualora venga sostituito l'Autoveicolo assicurato, il Contraente deve contattare il Centro di Installazione Convenzionato per fissare l'attività di disinstallazione; dopo avere stipulato l'Assicurazione per il nuovo Autoveicolo, il Contraente deve contattare il medesimo Centro di Installazione Convenzionato per fissare l'appuntamento per la reinstallazione e attivazione della Black Box disinstallata dal precedente Autoveicolo; l'attivazione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di effetto dell'Assicurazione;
4. in caso di guasto o malfunzionamento della Black Box, Octo Telematics invia un sms di segnalazione; il Contraente deve contattare il Centro di Installazione Convenzionato per fissare l'attività di revisione della Black Box che deve avvenire entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione del messaggio da parte di Octo Telematics;
5. in caso di Alienazione o mancato rinnovo assicurativo, il Contraente deve avvisare il contact center Octo Telematics per fissare l'attività di disinstallazione della Black Box.

Se il Contraente è diverso dall'Assicurato gli obblighi di cui sopra devono essere assunti dal Contraente, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile.

#### 4.4 Quali sono le conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di installazione e disinstallazione della Black Box?

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati:

1. l'Impresa applicherà una Penale Contrattuale di importo pari all'Indennizzo pagato per il Sinistro, fino ad un massimo di € 500, se al momento del Sinistro con responsabilità principale o paritaria non risulta installata la Black Box come indicato all'Art. 4.3.1;
2. in caso di sostituzione dell'Autoveicolo, l'Impresa applicherà una Penale Contrattuale di importo pari all'Indennizzo pagato per il Sinistro, fino ad un massimo di € 500, qualora non sia stata effettuata l'installazione della Black Box entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di effetto della variazione contrattuale, come indicato all'Art. 4.3.3; l'Impresa non applicherà la Penale di cui sopra se il Sinistro, con responsabilità principale o paritaria, è accaduto nei 15 (quindici) giorni precedenti alla sostituzione della Polizza;
3. l'Impresa applicherà la Penale Contrattuale di cui sopra se, al momento del Sinistro, la Black Box risulti guasta o malfunzionante e il Contraente non abbia provveduto alla manutenzione entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla segnalazione di Octo Telematics, come indicato all'Art. 4.3.4. Qualora per effetto del malfunzionamento della Black Box l'Impresa non fosse in grado di rilevare lo stile di guida per un periodo pari almeno all'80% del **Periodo di Osservazione BluAuto Program**, la riduzione del Premio maturata non sarà riconosciuta se il Contraente non si sia attivato nei termini contrattualmente previsti per risolvere il malfunzionamento;
4. in caso di mancata disinstallazione per cessazione del Rischio, il Contraente, come previsto negli accordi del contratto di servizio, deve pagare a Octo Telematics una penale di € 50;

5. non è dovuta dal Contraente alcuna somma nei casi in cui sia impossibile la disinstallazione e la conseguente restituzione a causa di incidente o Incendio o danneggiamento per qualsiasi causa intervenuta, oppure nei casi di restituzione della Black Box non funzionante in seguito ai predetti eventi, nonché in caso di Furto della Black Box o Furto dell'Autoveicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della Black Box.

#### 4.5 Riduzione del Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi in funzione dello stile di guida

La scelta dell'opzione BluAuto Program attiva la rilevazione ed elaborazione dei dati relativi allo stile di guida del conducente, attraverso l'osservazione dei seguenti parametri:

1. **chilometri percorsi:** tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi, rilevati dal modulo GPS presente nella Black Box, alla data indicata. Insieme al valore riscontrato viene presentato anche il valore proiettato dei km che si prevede saranno percorsi nel corso dell'anno assicurativo mantenendo lo stesso ritmo;
2. **chilometri giorni feriali:** tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi da lunedì a venerdì (compresi i giorni festivi che ricadono in tale intervallo). L'indice è espresso in percentuale sul totale dei chilometri percorsi alla data indicata;
3. **chilometri durante la notte:** tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi nella fascia oraria notturna (dalle 22.00 alle 06.00). L'indice è espresso in percentuale sul totale dei chilometri percorsi alla data indicata;
4. **chilometri su strade urbane:** tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi sulle tipologie di strada classificata come urbana dal codice della strada. L'indice è espresso in percentuale sul totale dei chilometri percorsi alla data indicata;
5. **accelerazioni:** tale indice osserva il numero delle accelerazioni violente (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel **Periodo di Osservazione BluAuto Program**. I criteri di rilevazione attraverso i quali qualificare un'accelerazione come violenta sono illustrati sul sito [www.octotelematics.it](http://www.octotelematics.it).
6. **frenate:** tale indice riporta il numero delle frenate brusche (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel **Periodo di Osservazione BluAuto Program**. I criteri di rilevazione attraverso i quali qualificare una frenata come brusca sono illustrati sul sito [www.octotelematics.it](http://www.octotelematics.it).
7. **curve:** tale indice riporta il numero delle curve affrontate in modo aggressivo (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel **Periodo di Osservazione BluAuto Program**. I criteri di rilevazione attraverso i quali qualificare una curva come aggressiva sono illustrati sul sito [www.octotelematics.it](http://www.octotelematics.it).

Il periodo contrattuale valido ai fini dell'osservazione dello stile di guida, denominato **Periodo di Osservazione BluAuto Program**, è definito come segue:

- a. il primo **Periodo di Osservazione BluAuto Program** inizia dal giorno di installazione della Black Box e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione relativo alla prima annualità assicurativa;
- b. i **Periodi di Osservazione BluAuto Program** successivi hanno durata di 12 (dodici mesi) e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.

In funzione dei parametri di cui sopra potrà essere determinata, qualora ne ricorrano le condizioni, un'ulteriore riduzione di Premio della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi, da calcolarsi mediante un algoritmo ed applicabile al Premio della copertura nell'annualità successiva a quella della rilevazione, nel caso in cui l'Autoveicolo sia ancora assicurato presso l'Impresa.

La riduzione di Premio eventualmente maturata è aggiuntiva rispetto a quelle previste dal CAP ed indicate all'Art. 4.2.

Si precisa che:

- i. in nessun caso la rilevazione dello stile di guida inciderà sul Premio di rinnovo in modo pregiudizievole per il Contraente;

- ii. qualora l'Impresa provveda al Risarcimento di danni a Terzi per Sinistri con responsabilità principale o paritaria, la valutazione dello stile di guida verrà azzerata;
- iii. nel caso in cui non ci sia espressione di rinnovo e, altresì, qualora il Contraente rifiuti per l'annualità successiva l'installazione della Black Box, nessuna riduzione di Premio sarà dovuta;
- iv. per ottenere la riduzione di Premio in funzione dello stile di guida, il **Periodo di Osservazione BluAuto Program** deve essere di almeno 180 giorni anche non consecutivi. Qualora per effetto del malfunzionamento della Black Box l'Impresa non fosse in grado di rilevare lo stile di guida per un periodo pari almeno all'80% del **Periodo di Osservazione BluAuto Program** rilevato, la riduzione di Premio maturata non sarà riconosciuta se il Contraente non si sia attivato nei termini contrattualmente previsti per risolvere il malfunzionamento.

#### 4.6 Dove è attivo il servizio Black Box?

I servizi Black Box sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Il servizio di ricerca dell'Autoveicolo è, inoltre, operativo negli Stati membri dell'Unione Europea, Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

#### Art. 5 BONUS/MALUS

- 1. La copertura è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale, nel Periodo di Osservazione (definito al punto 2): si articola in 36 classi di merito (18 classi CU e 18 classi interne Cargeas), corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, secondo le tabelle che seguono:

**TABELLA 1**  
**Coefficienti applicabili ai settori I autovetture e II autotassametri.**

Classi di merito 1T - 1A interne Cargeas	Variazione percentuale in diminuzione del Premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe di assegnazione	Coefficienti di determinazione del Premio con evoluzione Bonus/Malus
Classi di merito 1 - 18 Cargeas / CU		
1T	0%	0,39
1S	0%	0,39
1R	0%	0,39
1Q	0%	0,39
1P	0%	0,39
1O	0%	0,39
1N	0%	0,39
1M	0%	0,39
1L	0%	0,39
1I	0%	0,39
1H	0%	0,39
1G	0%	0,39
1F	0%	0,39
1E	-4,88%	0,39
1D	-4,65%	0,41
1C	-4,44%	0,43

1B	-4,26%	0,45
1A	-2,08%	0,47
1	-4,00%	0,48
2	-5,66%	0,50
3	-5,36%	0,53
4	-9,68%	0,56
5	-6,06%	0,62
6	-5,71%	0,66
7	-5,41%	0,70
8	-5,13%	0,74
9	-4,88%	0,78
10	-6,82%	0,82
11	-6,38%	0,88
12	-6,00%	0,94
13	-16,67%	1,00
14	-14,29%	1,20
15	-22,22%	1,40
16	-28,00%	1,80
17	-16,67%	2,50
18		3,00

Ai sensi dell'art. 133 del CAP, in caso di assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio saranno applicate automaticamente alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della nuova stipulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra.

2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura assicurativa:
  - a. 1° Periodo di Osservazione: inizia dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione relativo alla prima annualità assicurativa;
  - b. Periodi di Osservazione successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.
3. All'atto della stipulazione, la Polizza è assegnata alla classe di merito risultante dalla sotto riportata TABELLA 2:

**TABELLA 2**

Situazioni possibili	Classe di assegnazione	Documenti necessari
Situazioni possibili applicabili alla stessa tipologia di Autoveicolo e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato.		
Autovettura già assicurata con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU risultante dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia e classe Cargeas come da tabella 3B. In presenza di BluAuto Program e di Sinistri con scatto malus nell'ultimo Periodo di Osservazione la classe Cargeas è determinata sulla base della tabella 3C.	Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione.
Autovettura già assicurata con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU risultante dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia o determinata come da tabella 3A. Classe Cargeas determinata come da tabella 3B ovvero, in presenza di BluAuto Program e di Sinistri con scatto malus nell'ultimo Periodo di Osservazione, sulla base della tabella 3C.	Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione.
Autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, immatricolata al P.R.A. dopo voltura o a seguito di cessione del contratto.	Classe CU 14 - Classe Cargeas 14	Carta di circolazione e relativo foglio complementare.
Autovettura di proprietà di Persona Fisica, immatricolata per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare in aggiunta ad altra Autovettura attualmente assicurata che abbia conseguito l'Attestazione.	<b>D.L. n. 40 del 2/4/2007</b> Classe di merito CU risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita. Classe Cargeas determinata come da tabella 3B.	Carta di circolazione e relativo foglio complementare, ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo Autoveicolo da assicurare.
Autovettura già assicurata all'estero di proprietà di Persona Fisica o del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto.	Classe CU 14 o classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.	Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare.
Autovettura già assicurata all'estero di proprietà di Persona Fisica, da assicurare in aggiunta ad altra autovettura attualmente assicurata che abbia conseguito l'Attestazione.	<b>D.L. n. 40 del 2/4/2007</b> Classe di merito CU risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Classe Cargeas determinata come da tabella 3B.	Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare.

Autovettura consegnata in conto vendita e restituita entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà: a) precedente contratto Cargeas Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito.	Classe di merito CU risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita per la medesima Autovettura. Classe Cargeas determinata come da tabella 3B ovvero, in presenza di BluAuto Program e di Sinistri con scatto malus nell'ultimo Periodo di Osservazione, sulla base della tabella 3C.	Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione.
Autovettura da assicurare successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. Autovettura oggetto di Furto, da assicurare successivamente al ritrovamento.	Classe CU/Cargeas della Polizza sospesa o annullata a seguito di Furto.	Appendice di sospensione rilasciata da Cargeas Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione.

**TABELLA 3A**  
**Per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU)**

Criteria di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con Attestazione sullo Stato del Rischio e classe CU mancante (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018).

Con riferimento alla classe d'ingresso 14<sup>^</sup> si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (esclusa l'annualità in corso) senza Sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.

Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile).

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

**TABELLA 3B**  
**Tabella di assegnazione della classe di merito interna Cargeas**

Classe CU di assegnazione	Classe di collocazione Cargeas
CU 1 con provenienza CU 1	1E
CU 1 con provenienza CU 2	1D
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

**TABELLA 3C**

Tabella di assegnazione della classe di merito interna Cargeas per contratti con presenza dell'opzione **BluAuto Program** (che prevede l'installazione della Black Box) e **Sinistri** che abbiano determinato lo scatto del malus nell'ultimo Periodo di Osservazione

Classe CU provenienza	1 Sinistro		2 Sinistri		3 Sinistri		4 o più Sinistri	
	Classe CU assegnazione	Classe Cargeas	Classe CU assegnazione	Classe Cargeas	Classe CU assegnazione	Classe Cargeas	Classe CU assegnazione	Classe Cargeas
1	3	2	6	4	9	6	12	9
2	4	3	7	5	10	7	13	10
3	5	4	8	6	11	8	14	11
4	6	5	9	7	12	9	15	12
5	7	6	10	8	13	10	16	13
6	8	7	11	9	14	11	17	14
7	9	8	12	10	15	12	18	15
8	10	9	13	11	16	13	18	16
9	11	10	14	12	17	14	18	17
10	12	11	15	13	18	15	18	18
11	13	12	16	14	18	16	18	18
12	14	13	17	15	18	17	18	18
13	15	14	18	16	18	18	18	18
14	16	15	18	17	18	18	18	18
15	17	16	18	18	18	18	18	18
16	18	17	18	18	18	18	18	18
17	18	18	18	18	18	18	18	18
18	18	18	18	18	18	18	18	18



**TABELLA 4\***

Regole evolutive della classe di merito interna Cargeas in base ai Sinistri osservati. Per contratti con presenza dell'opzione **BluAuto Program** (che prevede l'installazione della Black Box), in caso di presenza **Sinistro**, fare riferimento alle colonne "Presenza Black Box"

**Classe di merito interna Cargeas in base ai Sinistri osservati**

Classe Cargeas di provenienza	No Black Box		Presenza Black Box		No Black Box		Presenza Black Box		4 Sinistri o più	4 Sinistri o più
	0 Sinistri	1 Sinistro	1 Sinistro	2 Sinistri	2 Sinistri	3 Sinistri	3 Sinistri			
1T	1T	1R	1S	1O	1Q	1L	1O	1G	1L	
1S	1T	1Q	1R	1N	1P	1I	1N	1F	1I	
1R	1S	1P	1Q	1M	1O	1H	1M	1E	1H	
1Q	1R	1O	1P	1L	1N	1G	1L	1D	1G	
1P	1Q	1N	1O	1I	1M	1F	1I	1C	1F	
1O	1P	1M	1N	1H	1L	1E	1H	1B	1E	
1N	1O	1L	1M	1G	1I	1D	1G	1A	1D	
1M	1N	1I	1L	1F	1H	1C	1F	1	1C	
1L	1M	1H	1I	1E	1G	1B	1E	2	1B	
1I	1L	1G	1H	1D	1F	1A	1D	3	1A	
1H	1I	1F	1G	1C	1E	1	1C	4	1	
1G	1H	1E	1F	1B	1D	2	1B	5	2	
1F	1G	1D	1E	1A	1C	3	1A	6	3	
1E	1F	1C	1D	1	1B	4	1	7	4	
1D	1E	1B	1C	2	1A	5	2	8	5	
1C	1D	1A	1B	3	1	6	3	9	6	
1B	1C	1	1A	4	2	7	4	10	7	
1A	1B	2	1	5	3	8	5	11	8	
1	1A	3	2	6	4	9	6	12	9	
2	1	4	3	7	5	10	7	13	10	
3	2	5	4	8	6	11	8	14	11	
4	3	6	5	9	7	12	9	15	12	
5	4	7	6	10	8	13	10	16	13	
6	5	8	7	11	9	14	11	17	14	
7	6	9	8	12	10	15	12	18	15	
8	7	10	9	13	11	16	13	18	16	
9	8	11	10	14	12	17	14	18	17	
10	9	12	11	15	13	18	15	18	18	
11	10	13	12	16	14	18	16	18	18	
12	11	14	13	17	15	18	17	18	18	

13	12	15	14	18	16	18	18	18	18
14	13	16	15	18	17	18	18	18	18
15	14	17	16	18	18	18	18	18	18
16	15	18	17	18	18	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18	18	18	18	18

\* Segue a pagina successiva per le regole evolutive della classe di merito CU in base ai Sinistri osservati

**TABELLA 4**  
**Regole evolutive della classe di merito CU in base ai Sinistri osservati**

Classe di merito CU in base ai Sinistri osservati

classi di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 Sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Regole evolutive comuni previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

- In caso di documentata cessazione del Rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo dell'Assicurazione per mancato utilizzo dell'Autoveicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile), l'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestazione si riferisce.
- Alla stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile verso Terzi, l'Impresa acquisisce l'Attestazione sullo Stato del Rischio per via telematica, attraverso l'accesso diretto alla Banca Dati ANIA.

6. All'atto della stipulazione del contratto, qualora l'Attestazione sullo Stato del Rischio non risulti presente nella Banca Dati ANIA per qualsiasi motivo, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
  - a. Qualora il Contraente, in caso di Sinistri accaduti nel periodo di riferimento, non sia in grado di informare l'Impresa in merito al proprio grado di responsabilità e l'Impresa non sia in grado di reperire l'informazione tempestivamente, la classe di merito assegnata è quella risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio presente in Banca Dati ANIA.
  - b. In caso di impossibilità ad acquisire per via telematica l'Attestazione, a seguito della completa assenza in Banca Dati ANIA, l'Impresa richiede al Contraente la dichiarazione di cui al punto 6 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'Impresa potrà acquisire precedente documentazione (attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente) a supporto della dichiarazione rilasciata. In assenza di documentazione probatoria, l'Impresa acquisisce il Rischio in classe CU di massima penalizzazione.
7. Assunto il contratto in relazione al punto 6, l'Impresa verifica in forma tempestiva la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, procedendo, nel caso, alla riclassificazione del contratto stesso.
8. In caso di Alienazione o Furto dell'Autoveicolo assicurato l'Attestazione conseguita può essere utilizzata dal Proprietario per un nuovo Autoveicolo dallo stesso acquistato, come da tabella 3B, o 3C in caso di presenza dell'opzione BluAuto Program e di Sinistro nell'ultimo Periodo di Osservazione. In caso di mancata conclusione del Periodo di Osservazione, al nuovo Autoveicolo è attribuita la sola classe CU. La medesima disposizione è valida se il nuovo Autoveicolo è acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi, purché il Locatario sia registrato quale intestatario temporaneo dell'Autoveicolo da almeno 12 (dodici) mesi.
9. Nel caso di trasferimento di proprietà di un Autoveicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, l'Impresa classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa Attestazione sullo Stato del Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità dell'Autoveicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno o più di essi.

Per entrambi i casi, i cedenti possono utilizzare la sola classe CU maturata sull'Autoveicolo ceduto: in fase di rinnovo della copertura, per un Autoveicolo già di proprietà e, in fase di stipula del contratto, per un Autoveicolo di nuovo acquisto.
10. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi, l'Impresa classifica il contratto relativo al medesimo Autoveicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore (purché sia registrato quale intestatario temporaneo dell'Autoveicolo da almeno 12 (dodici) mesi), ovvero ad altro Autoveicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita.
11. Ai conducenti di Autoveicoli intestati a portatori di handicap, purché registrati quali intestatari temporanei dell'Autoveicolo da almeno 12 (dodici) mesi, è riconosciuta la sola classe CU maturata dall'Autoveicolo condotto, per nuovi Autoveicoli da essi acquistati.
12. Nel caso di decesso del Proprietario di un Autoveicolo e di successivo passaggio di proprietà agli eredi, gli stessi hanno diritto al mantenimento dell'Attestazione maturata sull'Autoveicolo oggetto di successione, purché conviventi con il *de cuius* al momento del decesso. Agli eredi non conviventi è attribuita la classe CU 14.
13. Nel caso di cessione del contratto di Assicurazione, il cedente ha diritto ad utilizzare l'Attestazione sullo Stato del Rischio maturata sull'Autoveicolo ceduto per tutta la validità dell'Attestazione.
14. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'Autoveicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione dell'Attestazione sullo Stato del Rischio maturata. Analogamente, la trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda di una società di persone o di capitali Proprietaria dell'Autoveicolo, determinano il trasferimento della classe CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

15. Nel caso di mutamento della classificazione dell'Autoveicolo assicurato, di cui all'articolo 47 del codice della strada, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
16. Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'Attestazione sullo Stato del Rischio non sia presente nella Banca Dati ANIA, il nuovo contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 6.
17. Per le annualità successive a quella della stipulazione, la Polizza è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l'Impresa, per Sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel Periodo di Osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, la Polizza non subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'Attestazione sullo Stato del Rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi Sinistri pagati con responsabilità del conducente dell'Autoveicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più Sinistri pagati, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all'applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di 5 (cinque) anni. La mancanza di Risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento, considera la Polizza immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.  
Per contratti con presenza dell'opzione BluAuto Program, la quale prevede la presenza della Black Box, per le annualità successive a quella della stipulazione, la Polizza è assegnata, all'atto del rinnovo del contratto, alla classe di merito interna Cargeas in base alla tabella 4, colonne "Presenza Black Box". In ottemperanza all'articolo 134, 4-ter. del CAP, tali contratti, in presenza di malus nell'ultimo Periodo di Osservazione beneficeranno di una migliore classe di merito interna Cargeas rispetto ai contratti senza presenza della Black Box.
18. Nel caso in cui un Sinistro già archiviato come senza seguito venga riaperto con responsabilità principale, si procederà, all'atto della prima proroga di contratto successiva al pagamento anche a titolo parziale del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU si farà riferimento alla TABELLA 4.
19. Per la tariffa Bonus/Malus, il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, nelle seguenti modalità:
  - a. qualora il Sinistro non rientri nella convenzione CARD, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
  - b. qualora il Sinistro rientri nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell'Assicurato la richiesta suddetta.
20. In caso di sostituzione di Polizza è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il Periodo di Osservazione in corso, purché non vi sia cambio di settore tariffario (es: da settore Autovettura a settore Motociclo), sostituzione della persona del Proprietario Assicurato o del Locatario nel caso di contratti di leasing.
21. La sostituzione dell'Autoveicolo dà luogo a sostituzione della Polizza solo nel caso di Alienazione dell'Autoveicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di una nuova Polizza.
22. La copertura per l'Autoveicolo rubato è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del Furto alle Autorità, come previsto dall'Art. 87. In caso di ritrovamento il Proprietario provvede all'obbligo dell'Assicurazione prima di porre in circolazione l'Autoveicolo, ai sensi dell'articolo 122 del CAP.

23. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento dell'Autoveicolo avvenuto dopo la data di risoluzione della Polizza.



## Che cosa non è assicurato

### Art. 6 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati Terzi:

1. il conducente dell'Autoveicolo responsabile del Sinistro, per i danni a persone e a cose;
2. il Proprietario dell'Autoveicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di Autoveicolo concesso in leasing, per i danni a cose;
3. il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxoria*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e del Proprietario dell'Autoveicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario quando l'Autoveicolo è concesso in leasing, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, per i danni a cose;
4. quando l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente, per i danni a cose.

Pertanto, non sono assicurati i Rischi per i danni subiti da ognuno dei soggetti sopra indicati.

Fermo quanto sopra, l'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, ai sensi dell'articolo 122, comma 2 del CAP.



## Limiti della copertura

### Art. 7 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'Assicurazione non è operante nei seguenti casi:

1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di Autoveicolo non in regola con la revisione periodica;
3. nel caso di Autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
4. nel caso di Autoveicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
5. nel caso di Autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza e l'Autoveicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
6. per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
7. nel caso di Autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada;
8. nelle Aree Aeroportuali per gli Autoveicoli addetti a catering, rifornimento e trasporto carburante, tra-

sporto passeggeri, riparazione e manutenzione ed assistenza aeromobili;

9. in caso di trasporto di nitroglicerina, dinamite o simili;
10. partecipazione dell'Autoveicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
11. tutti gli altri casi in cui l'Impresa abbia dovuto pagare Terzi senza potere loro opporre eccezioni fondate sulla Polizza o dalla stessa derivanti;
12. conducente minore di 26 (ventisei) anni compiuti, se sul contratto opera la forma di copertura "Guida Esperta".

Pertanto, nei predetti casi, anche ai sensi dell'articolo 144 del CAP, l'Impresa eserciterà l'azione di Rivalsa senza limitazioni, tranne che nel caso di cui al precedente punto 12, dove è previsto il limite massimo di € 3.500.

Sempre nel caso di cui al precedente punto 12:

- a. l'Impresa non attiverà l'azione di Rivalsa nel caso in cui l'Autoveicolo sia utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza o da persona preposta alla sua riparazione e/o collaudo;
- b. nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione di più Rivalse parziali (per esempio quella prevista dal successivo Art. 8.1) sarà dovuta all'Impresa la somma degli importi.

Limitatamente all'accesso alle Aree Aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione, qualora sprovvisti della stessa, il Massimale di Responsabilità Civile verso Terzi si intende ridotto al minimo previsto per legge, indipendentemente da quanto indicato nella Scheda di Polizza.

## Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Valide soltanto se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio.

### **Art. 8 ESTENSIONE S: RINUNCIA ALLE RIVALSE**

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 7, rinuncia al diritto di Rivalsa:

1. in forma parziale, nei confronti del Proprietario/Locatario e/o conducente dell'Autoveicolo (autorizzato dal Proprietario se persona diversa), nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del codice della strada; l'Impresa limita la Rivalsa fino al limite massimo di € 1.000;
2. in forma totale, nei confronti del Proprietario/Locatario dell'Autoveicolo, in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti da parte di conducente diverso da quest'ultimo; in forma parziale, limitando il diritto di Rivalsa fino ad un massimo di € 10.000, nei confronti del conducente non Proprietario/Locatario, se appartenente al medesimo nucleo familiare del Proprietario/Locatario. L'Impresa eserciterà, sempre, Rivalsa completa nei confronti del conducente quando coincidente con il Proprietario/Locatario dell'Autoveicolo oppure persona non appartenente al nucleo familiare di quest'ultimo;
3. in forma totale, per guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa sia confermata entro 3 (tre) mesi dalla data del Sinistro; l'Impresa rinuncia al diritto di Rivalsa anche nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite a causa del Sinistro stesso;
4. in forma totale nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

5. in forma totale, qualora il conducente abbia superato positivamente l'esame di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso di regolare patente, a condizione che:
  - a. la patente venga regolarmente rilasciata;
  - b. il Sinistro sia successivo alla data di superamento dell'esame;
  - c. la guida non sia difforme a quanto prescritto sulla patente che sarà rilasciata;
6. in forma totale, in caso di circolazione con cinture di sicurezza non allacciate dai trasportati come disposto dall'articolo 172 del codice della strada;
7. in forma totale, in caso di circolazione con mancata revisione dell'Autoveicolo, a condizione che il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 3 (tre) mesi.

#### **Art. 9 PACKAGE SPORTIVO (ATTIVABILE SOLO PER AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE A USO PRIVATO)**

L'Impresa, a seguito di danno indennizzabile ai sensi della copertura Responsabilità Civile verso Terzi, indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle attrezzature sportive trasportate sull'Autoveicolo assicurato in conformità a quanto previsto dalle norme del codice della strada e per mezzo di strutture omologate.

La copertura è valida per attrezzature sportive utilizzate a fini non professionistici per la pratica di sport regolamentati da federazioni sportive aderenti al C.O.N.I., quali a titolo esemplificativo, sci, canoe, snowboard e biciclette. Restano invece esclusi tutti i tipi di veicoli a motore.

La copertura è estesa alla perdita o al danneggiamento subiti dalle attrezzature sportive a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi delle coperture "Incendio e Furto", "Eventi speciali", "Kasko Completa" o "Kasko Collisione", qualora previste in Polizza.

Limitatamente ai danni da Furto, per le attrezzature custodite all'interno dell'Autoveicolo, la copertura è subordinata alla circostanza che il Furto avvenga mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'Autoveicolo assicurato e che le attrezzature sportive non siano visibili dall'esterno dell'Autoveicolo.

La copertura è prestata per il Valore Commerciale delle attrezzature sportive, fino alla concorrenza di € 1.500 per Sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una Franchigia assoluta di € 150 per Sinistro.

## Norme che regolano i Sinistri



### Che obblighi ho?

#### **Art. 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

La Denuncia di Sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'articolo 143 del CAP (modulo di Constatazione amichevole di incidente fornito dall'impresa) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

La Denuncia di Sinistro deve contenere, inoltre, i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e il codice fiscale del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l'indicazione delle Autorità intervenute.

La Denuncia di Sinistro deve essere presentata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso di mancata presentazione della Denuncia di Sinistro, si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di Sinistro.

## **Incidenti stradali con controparti estere**

### **1. Risarcimento dei danni subiti in Italia**

I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un Autoveicolo immatricolato all'estero, hanno diritto di richiedere il Risarcimento del danno oltre che al responsabile del Sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato l'Autoveicolo che ha causato il Sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.

Per richiedere il Risarcimento dei danni subiti, l'Assicurato dovrà inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Ufficio Centrale Italiano (UCI), - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando i seguenti dati:

- a. nazionalità e targa dell'Autoveicolo estero;
- b. caratteristiche tecniche dell'Autoveicolo estero;
- c. tipo dell'Autoveicolo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
- d. marca e modello dell'Autoveicolo;
- e. cognome, nome e indirizzo del Proprietario dell'Autoveicolo estero;
- f. cognome, nome e indirizzo del conducente dell'Autoveicolo estero;
- g. nome della compagnia di assicurazione dell'Autoveicolo estero;
- h. estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc., con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località;
- i. copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile;
- j. copia della Carta Verde esibita dal conducente dell'Autoveicolo estero, se disponibile;
- k. descrizione dell'incidente.

### **2. Risarcimento dei danni avvenuti all'estero, causati da un Autoveicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.**

Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema "Carta Verde", provocato da un Autoveicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.

### **3. Risarcimento dei danni avvenuti all'estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un Autoveicolo non identificato o non assicurato.**

Il soggetto che ha subito un danno, può rivolgere la propria richiesta di Risarcimento a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0685796334 - [www.consap.it](http://www.consap.it)), quale organismo di indennizzo nazionale.

In caso di incidente all'estero provocato da un Autoveicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Risarcimento va inviata all'assicuratore e/o Proprietario dell'Autoveicolo estero.

(Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un Autoveicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario dell'Autoveicolo svizzero).

Se però l'Autoveicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il Sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema Carta Verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni Carta Verde (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un Autoveicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di Risarcimento va inviata al Bureau svizzero).



**Art. 11 GESTIONE DELLE VERTENZE**

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, fino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.



## 2. Complementare Responsabilità Civile verso Terzi



### Che cosa è assicurato

#### Art. 12 OGGETTO

La copertura assicurativa Complementare Responsabilità Civile verso Terzi comprende:

1. **responsabilità civile dei trasportati:** l'Impresa indennizza, nel limite del Massimale della copertura Responsabilità Civile verso Terzi, i danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione dai trasportati a bordo dell'Autoveicolo, esclusi i danni all'Autoveicolo stesso. I trasportati non sono considerati Terzi fra loro;
2. **danni provocati dai figli minori:** l'Impresa indennizza, nel limite del Massimale della copertura Responsabilità Civile verso Terzi, i danni arrecati a Terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati dell'Assicurato o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1° comma dell'articolo 2048 del codice civile, a seguito della circolazione dell'Autoveicolo, purché avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso;
3. **ricorso Terzi:** l'Impresa indennizza l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge per lesioni personali, per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio dell'Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi del CAP. La copertura è prestata fino a concorrenza di € 260.000 per Sinistro.

Sono comunque esclusi:

- a. i danni da inquinamento dell'ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
  - b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, del conducente o del Proprietario dell'Autoveicolo. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa.
4. **spese di dissequestro:** l'Impresa indennizza, fino a un massimo di € 350 per Sinistro, le spese relative all'assistenza legale per la procedura di dissequestro dell'Autoveicolo che sia stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione;
  5. **danni per soccorso vittime della strada:** l'Impresa indennizza, fino a un massimo di € 350 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento all'interno dell'Autoveicolo, conseguenti al trasporto e/o al soccorso di persone vittime di incidente stradale;
  6. **collisione con Autoveicoli non assicurati:** in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la responsabilità civile auto, l'Impresa indennizza i danni cagionati all'Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto e sia comprovata la responsabilità della controparte. L'Indennizzo è corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, con il limite di € 10.000. L'Impresa si riserva di agire nei confronti del Responsabile civile e/o del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile;
  7. **urto o collisione con animali:** l'Impresa, a seguito di documentata riparazione dell'Autoveicolo, indennizza, fino a un massimo di € 1.000 per Sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti

dall'Autoveicolo a seguito di urto o collisione con animali da reddito, randagi o selvatici, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute o denuncia effettuata dall'Assicurato alle Autorità competenti. La copertura opera in caso di responsabilità totale o parziale dell'Assicurato;

8. **ripristino dotazioni di sicurezza:** l'Impresa indennizza, fino a un massimo di € 700 per Sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute e regolarmente documentate con fattura, relative al ripristino degli airbag, dei relativi alloggiamenti e/o dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito dell'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o a Sinistro da circolazione.



## 3. Cristalli



### Che cosa è assicurato

#### Art. 13 OGGETTO

L'Impresa indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatesi, nonché le piccole rotture degli stessi.



### Limiti della copertura

#### Art. 14 ESCLUSIONI

Non sono considerate rotture o piccole rotture, le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono comprese nella copertura prestata.

#### Art. 15 LIMITI D'INDENNIZZO

A seguito dell'avvenuta riparazione, l'Assicurato provvederà al ritiro dell'Autoveicolo senza alcun esborso presso i centri convenzionati con l'Impresa, cioè Carglass e Doctor Glass, contattabili tramite il numero telefonico unico Cargeas Assicurazioni 035.0861051.

Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati con l'Impresa saranno, invece, rimborsate fino ad un massimo di € 450 applicando, al costo di riparazione/sostituzione del Cristallo, una Franchigia fissa di € 75 per Sinistro.

#### **Come avviene il rimborso in caso di sostituzione/riparazione del cristallo in centro non convenzionato?**

- Costo di sostituzione/riparazione del cristallo: € 300
- Franchigia contrattuale: € 75
- Costo di sostituzione/riparazione al netto dell'applicazione della franchigia: € 225
- Importo massimo per evento: € 450
- Importo liquidato al netto della franchigia: € 225

#### **Come avviene il rimborso in caso di sostituzione/riparazione del cristallo in centro convenzionato?**

- Costo di sostituzione/riparazione del cristallo: € 700
- Franchigia contrattuale: € 75
- Costo di sostituzione/riparazione al netto dell'applicazione della franchigia: € 625
- Importo massimo per evento: € 450
- Importo liquidato al netto della franchigia: € 450



## 4. Incendio, Furto, complementare Incendio e Furto



### Che cosa è assicurato

#### Art. 16 OGGETTO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori Non di Serie e gli Optional a seguito di:

1. **Incendio, Esplosione, Scoppio, Azione del Fulmine** e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
2. **Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione**, compresi i danni arrecati all'Autoveicolo nell'esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina dell'Autoveicolo stesso; sono compresi anche i danni subiti dall'Autoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina;
3. **Complementare Incendio e Furto**. L'Assicurazione comprende anche le seguenti coperture complementari:
  - a. **Apparecchi Fonoaudiovisivi**, purché stabilmente fissati all'Autoveicolo e compresi nel valore assicurato. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del Valore Commerciale degli Apparecchi Fonoaudiovisivi, con un limite di Indennizzo pari al 15% della Somma Assicurata per l'Autoveicolo (o del Valore Commerciale se inferiore) per ogni annualità assicurativa;
  - b. **mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto**: a parziale deroga dell'Art. 19.3, la copertura è operante anche in caso di mancata attivazione dei sistemi di chiusura e/o antifurto;
  - c. **danni all'Autoveicolo per asportare cose non assicurate**: l'Impresa indennizza i danni cagionati all'Autoveicolo per asportare cose in esso contenute e non assicurate, con deduzione dell'eventuale Scoperto previsto per la copertura Furto;
  - d. **spese di recupero e parcheggio dell'Autoveicolo**: in caso di Furto dell'Autoveicolo e successivo ritrovamento, l'Impresa indennizza, fino a un massimo di € 350 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero dell'Autoveicolo, se non circolante, e per il parcheggio, se disposto dalle Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello della sua comunicazione all'Assicurato;
  - e. **perdita delle chiavi**: l'Impresa indennizza, previa presentazione di regolare fattura e fino ad un massimo di € 350 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'Autoveicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto nonché per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
  - f. **imposta di proprietà - spese di immatricolazione**: in caso di Incendio, Furto o incidente da circolazione a seguito di Furto, che comportino la Perdita Totale e definitiva dell'Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza l'Impresa indennizzerà all'Assicurato:
    - i. la quota dell'imposta di proprietà, per il periodo intercorrente tra il mese successivo a quello del Sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata;
    - ii. le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto dell'Autoveicolo assicurato fino ad un massimo di € 350;

- g. **fenomeno elettrico:** a parziale deroga dell'Art. 19.4, la copertura si estende ai danni materiali e diretti agli impianti elettrici causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, con una Franchigia di € 50 per Sinistro;
- h. **concorso spese di ripristino del proprio box:** l'Impresa indennizza, con il massimo di € 350 per Sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa, in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione dell'Autoveicolo;
- i. **spese di sostituzione della targa:** l'Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 350 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall'Assicurato, in caso di smarrimento, Furto o distruzione della targa dell'Autoveicolo.

#### **Art. 17 AUTOVEICOLI DOTATI DI AUTONOMO RADIOLOCALIZZATORE SATELLITARE DIVERSO DALLA BLACK BOX**

Qualora l'Autoveicolo sia protetto da un'apparecchiatura satellitare diversa dalla Black Box, l'Assicurato si impegna a mantenerla efficiente e regolarmente in funzione per tutta la durata dell'Assicurazione.

In caso di Sinistro, all'Indennizzo:

- 1. in caso di Furto totale:
  - a. non saranno applicati né Scoperti né Franchigie;
- 2. in caso di Furto parziale:
  - a. se il valore assicurato è pari o inferiore ad € 35.000 sarà applicato uno Scoperto del 10% con un Minimo di € 500;
  - b. se il valore assicurato è maggiore di € 35.000 e pari o inferiore ad € 50.000 sarà applicato uno Scoperto del 15% con un Minimo di € 750;
  - c. se il valore assicurato è maggiore di € 50.000 sarà applicato uno Scoperto del 15% con un Minimo di € 250;
- 3. se l'Autoveicolo si trova temporaneamente in aree territoriali non coperte da sistema satellitare o se non vi sia attivazione per il mancato pagamento dell'abbonamento ai servizi della centrale operativa, in caso di Furto totale o parziale sarà applicato uno Scoperto del 20% con un Minimo di € 2.500.

#### **Art. 18 AUTOVEICOLI DOTATI DI RADIOLOCALIZZATORE SATELLITARE KFT**

Se l'Autoveicolo è protetto da un'apparecchiatura satellitare identificata con una scheda operativa, rilasciata da un installatore espressamente autorizzato ed indicato dall'Impresa e riportante marca, modello, matricola e codice di validazione dell'apparecchiatura rilasciato dalla centrale operativa a seguito di collaudo, in caso di Sinistro l'Impresa liquiderà l'Indennizzo come segue:

- 1. in caso di Furto totale:
  - a. senza applicazione di Scoperto e Franchigia. In tal caso, l'Impresa, potrà attivare le procedure di sicurezza ed assistenza per l'individuazione ed il recupero dell'Autoveicolo;
- 2. in caso di Furto parziale:
  - a. se il valore assicurato è pari o inferiore ad € 35.000 sarà applicata una Franchigia di € 500;
  - b. se il valore assicurato è maggiore di € 35.000 e pari o inferiore ad € 50.000 sarà applicata una Franchigia di € 750;
  - c. se il valore assicurato è maggiore di € 50.000 sarà applicata una Franchigia di € 1.250;
- 3. se l'Autoveicolo si trova temporaneamente in aree territoriali non coperte da sistema satellitare, o qualora non vi sia attivazione per il mancato pagamento dell'abbonamento ai servizi della centrale operativa, in caso di Furto totale o parziale sarà applicato uno Scoperto del 20% con un Minimo di € 2.500.



## Limiti della copertura

### Art. 19 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende:

1. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
2. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
3. i danni determinati o agevolati da Dolo o Colpa Grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autoveicolo Assicurato;
4. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
5. i danni causati dagli eventi coperti dalla copertura 5 – Eventi Speciali.

### Art. 20 SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di Furto, Rapina o Estorsione, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza, con deduzione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda di Polizza.



## 5. Eventi Speciali



### Che cosa è assicurato

#### Art. 21 OGGETTO

A parziale deroga dell'Art. 19.2, dell'Art. 19.5, dell'Art. 25.2 e dell'Art. 25.9, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori Non di Serie e gli Optional stabilmente fissati a seguito di:

1. **eventi naturali**, cioè grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purché non derivanti da fenomeni sismici, e sempre che la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi gli Autoveicoli, siano essi assicurati o meno;
2. **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere**, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione degli Autoveicoli.



### Limiti della copertura

#### Art. 22 ESCLUSIONI

La copertura non comprende i danni derivanti dalla circolazione dell'Autoveicolo in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere.

#### Art. 23 SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza, effettivamente sostenuta e debitamente comprovata da idonea documentazione, con deduzione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda di Polizza.





## 6. Kasko



### Che cosa è assicurato

#### Art. 24 OGGETTO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori Non di Serie e/o Optional, nonché gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati sull'Autoveicolo e compresi nel valore assicurato, a seguito di:

1. collisione con veicoli a motore identificati (c.d. Kasko Collisione);  
oppure, in alternativa
2. una delle seguenti circostanze (c.d. Kasko Completa):
  - a. collisione con altri veicoli;
  - b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
  - c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
  - d. urto contro corpi fissi o mobili.

La copertura è concedibile per Autoveicoli con vetustà pari o inferiore a 72 (settantadue) mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, alla data di decorrenza della Polizza. Qualora il 72° (settantaduesimo) mese ricadesse nel periodo di validità della Polizza, la copertura resterà valida ed operativa fino alla scadenza annuale.

In caso di eventuale rinnovo, la copertura non potrà più essere concessa se l'Autoveicolo ha raggiunto una vetustà superiore a 72 (settantadue) mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, all'atto del rinnovo della Polizza.



### Limiti della copertura

#### Art. 25 ESCLUSIONI

La copertura non comprende i danni:

1. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
2. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
3. determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autoveicolo;

4. subiti dall'Autoveicolo, se guidato da persona non munita della prescritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza o alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall'abuso di psicofarmaci;
5. causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano dell'Autoveicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del codice della strada, nonché dalla circolazione "fuori strada";
6. causati da cose trasportate sull'Autoveicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
7. causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ritorno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell'oggetto della presente copertura assicurativa;
8. subiti dall'Autoveicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, o durante il possesso e l'uso contro la volontà del Proprietario;
9. causati dagli eventi coperti dalla copertura 5 - Eventi Speciali;
10. causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribili non chiusi efficacemente o su Autoveicoli decappottabili privi di protezione;
11. alle ruote, ai cerchioni, alle coperture e alle camere d'aria, in assenza di altri danni all'Autoveicolo nell'ambito dello stesso Sinistro Kasko.

#### **Art. 26 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

L'Impresa rinuncia all'azione di surrogazione che le spetterebbe ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile, a condizione che l'avente diritto rinunci a sua volta ad esercitare l'azione per danni verso il responsabile.

#### **Art. 27 SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza, con deduzione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda di Polizza.

## Norme comuni alle coperture:

4. Incendio, Furto, Complementare Incendio e Furto

5. Eventi speciali

6. Kasko

### Art. 28 CONDIZIONE SPECIALE - VALORE A NUOVO

Trattasi di clausola aggiuntiva operante soltanto se espressamente convenuta, richiamata nella Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio. È applicabile alle coperture assicurative 4 - Incendio, Furto e Complementare Incendio e Furto, 5 - Eventi Speciali e 6 - Kasko Completa o Collisione, e valida per Autoveicoli ad uso proprio/privato con vetustà pari o inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione alla data di decorrenza della Polizza.

A parziale deroga dell'Art. 35:

1. in caso di Perdita Totale:
  - a. se il Sinistro si verifica nei primi 2 (due) anni (24 mesi) dalla data di prima immatricolazione dell'Autoveicolo, l'Indennizzo è pari al prezzo d'acquisto dell'Autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza (definito come al successivo Art. 29 "VALORE DA ASSICURARE"), con il limite della Somma Assicurata;
  - b. se il Sinistro si verifica successivamente, l'Indennizzo è pari al Valore Commerciale al momento del Sinistro, con il limite della Somma Assicurata;
2. in caso di danno o perdita parziale, l'Indennizzo è pari al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del Degrado d'uso esclusivamente sul prezzo delle parti mancanti o danneggiate da sostituire. In deroga a quanto sopra, se l'Autoveicolo è assicurato per il relativo Valore Commerciale e il Sinistro si verifica nei primi 10 (dieci) anni (120 mesi) dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per il Degrado d'uso non è applicata, salvo che per il motore e suoi componenti, la batteria, gli ammortizzatori e gli pneumatici. Il Degrado d'uso per gli pneumatici è determinato sull'usura degli stessi qualora già sostituiti dalla data di prima immatricolazione dell'Autoveicolo e la sostituzione sia comprovata da regolare documentazione.

Qualora non sia operante la "Condizione speciale - Valore a Nuovo", di cui al presente articolo, l'ammontare del danno è determinato secondo quanto previsto all'Art. 35.

### Art. 29 VALORE DA ASSICURARE

Il valore dell'Autoveicolo dovrà essere dedotto, limitatamente agli Autoveicoli ad uso privato, mediante codice Infocar, dalle voci "Automobili nuove" o "Automobili usate" della rivista Quattroruote, a seconda che la data di prima immatricolazione - anche se avvenuta all'estero - sia inferiore o superiore a 6 (sei) mesi, oppure dalla fattura di acquisto per l'installazione di accessori o optional che ne determini un valore più elevato.

Qualora non riportato, il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax:

1. per Autoveicoli di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax "giallo";
2. per Autoveicoli usati con riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax "giallo" ed Eurotax "blu".

In caso di Assicurazione di Accessori Non di Serie, Optional e Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.

### Art. 30 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE DA ASSICURARE

Trattasi di clausola aggiuntiva operante soltanto se espressamente convenuta.

All'atto della stipulazione della Polizza l'Assicurato dichiara a quale marca e modello indicati nella rubrica "Automobili nuove" o "Automobili usate" della rivista Quattroruote corrisponde l'Autoveicolo assicurato, nonché mese ed anno di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero).

Ad ogni scadenza annuale, verificatasi almeno 12 (dodici) mesi dopo la data di stipulazione della Polizza, l'Impresa provvede automaticamente ad adeguare il valore assicurato con il valore indicato dall'ultimo Quattroruote anteriore alla data della scadenza annuale della Polizza.

Qualora il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato dall'ultimo Quattroruote anteriore alla data di stipulazione della Polizza, il valore assicurato negli anni successivi, a deroga di quanto previsto sopra, non verrà modificato fino a quando risulterà essere inferiore a quello riportato dall'ultimo Quattroruote anteriore alla data di scadenza annuale della Polizza. Il nuovo valore sarà segnalato all'Assicurato sulla proposta di rinnovo; rimarrà comunque ferma la facoltà dello stesso di richiedere all'Intermediario l'adeguamento del valore assicurato e del Premio, rinunciando all'opzione prevista dal presente articolo.

La presente clausola non troverà applicazione:

1. per i contratti vincolati;
2. in caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche "Automobili nuove" o "Automobili usate" della rivista "Quattroruote".

### **Art. 31 ADEGUAMENTO DEL VALORE DA ASSICURARE PER CONTRATTI VINCOLATI**

In occasione del consenso al rinnovo dell'Assicurazione, il Contraente trasmetterà all'Impresa, in caso di contratti con presenza di società di leasing o vincolatarie, una dichiarazione delle stesse, al fine di adeguare il valore dell'Autoveicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere all'eventuale adeguamento del Premio.

# Norme che regolano i sinistri comuni alle coperture assicurative:

2. Complementare Responsabilità Civile verso Terzi
3. Cristalli
4. Incendio, Furto, Complementare Incendio e Furto
5. Eventi speciali
6. Kasko

## **Art. 32 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono:

1. darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile, indicando luogo, giorno e circostanza dell'evento, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
2. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile. Le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;
3. in caso di Furto, Rapina, Estorsione, Incendio o Esplosione non accidentale, nonché in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi in genere, farne immediata denuncia all'autorità competente e inoltrare copia all'Impresa;
4. astenersi dall'effettuare riparazioni, salvo quelle sommarie e urgenti necessarie al ricovero dell'Autoveicolo, senza preventivo consenso da parte dell'Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla Denuncia del Sinistro;
5. in caso di Sinistro che interessi la copertura Ricorso Terzi, fornire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all'acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
6. in caso di Furto totale o distruzione dell'Autoveicolo, produrre il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o la dichiarazione di perdita di possesso in caso di Autoveicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi dell'Autoveicolo stesso;
7. in caso di Furto totale o parziale, se l'Autoveicolo è dotato di autonomo radiolocalizzatore satellitare (vedasi Art. 17) o radiolocalizzatore satellitare KFT (vedasi Art. 18), fornire dichiarazione, rilasciata dalla centrale operativa, attestante la regolarità del servizio nonché l'operatività del sistema satellitare;
8. in caso di Furto totale o parziale in cui sia interessata l'opzione "Package Sportivo" predisporre elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento allo stato, qualità, quantità e valore delle attrezzature sportive distrutte, rubate o danneggiate; nonché, a richiesta, qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai periti al fine delle loro indagini e verifiche.

## **Art. 33 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - PERIZIA CONTRATTUALE**

La Liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l'Assicurato e l'Impresa.

In assenza di tale accordo la valutazione del danno può essere demandata, su richiesta di una delle 2 (due) Parti, a 2 (due) periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto.

I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 32;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima e alla Liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, Dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Ogni altra e diversa controversia inerente alla Liquidazione del danno, anche in relazione all'operatività della copertura, rimane assoggettata alla previsione di cui all'Art. 90.

#### **Art. 34 RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO**

In caso di Sinistro, escluso l'Incendio, liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all'Impresa stessa.

#### **Art. 35 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Qualora non sia operante la "Condizione speciale - Valore a Nuovo" di cui all'Art. 28, l'ammontare del danno è determinato dalla differenza fra il valore che l'Autoveicolo e le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alle quotazioni riportate nella rubrica "Automobili Usate" di Quattroruote (codice Infocar), ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso e di altri eventuali pregiudizi; per gli Autoveicoli non riportati nella rubrica "Automobili Usate" di Quattroruote si farà riferimento alla quotazione media tra Eurotax "giallo" ed Eurotax "blu".

Limitatamente agli Autoveicoli ad uso privato, l'ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato senza tener conto del Degrado d'uso dell'Autoveicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:

1. **in caso di Perdita Totale:** entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la Somma Assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d'acquisto, oppure al valore di listino riportato nella rubrica "Automobili Nuove" della rivista Quattroruote;
2. **in caso di danno parziale** (fatta eccezione per pneumatici, batterie e Fonoaudiovisivi): entro 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la Somma Assicurata non risulti inferiore al Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Si considera Perdita Totale dell'Autoveicolo anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile del Relitto raggiungano o superino il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate all'Autoveicolo in occasione della riparazione.

In ogni caso, se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che l'Autoveicolo aveva al momento del Sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'eventuale aliquota IVA agevolata o dell'IVA che l'Assicurato tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Non verrà applicata la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del codice civile qualora l'Assicurato abbia acquistato e assicurato l'Autoveicolo:

- a. con IVA agevolata;
- b. senza IVA, qualora e per la quota che non tenga a proprio carico.

#### **Art. 36 INDENNIZZO IN NATURA E SUBENTRO IN CASO DI SINISTRO**

L'Impresa può, qualora l'Assicurato sia d'accordo e secondo il caso ricorrente nel Sinistro:

1. far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'Autoveicolo danneggiato, nonché sostituire l'Autoveicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo;
2. subentrare nella proprietà di quanto residua dell'Autoveicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.

#### **Art. 37 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente Art. 36, è eseguito in Euro, entro 30 (trenta) giorni dalla data della Liquidazione, sempre che l'Assicurato abbia prodotto, in caso di Furto totale o distruzione dell'Autoveicolo, la documentazione di cui all'Art. 32.

#### **Art. 38 RECUPERI IN CASO DI FURTO**

L'Assicurato deve informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero dell'Autoveicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa.

In caso di Indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito fra l'Assicurato e l'Impresa secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto sarà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'Indennizzo precedentemente pagato.



## 7. Infortuni



### Che cosa è assicurato

#### **Art. 39 OGGETTO**

La copertura riguarda gli Infortuni che abbiano per conseguenza la morte o un'Invalidità Permanente, che il conducente dell'Autoveicolo - autorizzato dal Proprietario se persona diversa - subisca in conseguenza diretta della circolazione, compresi gli Infortuni subiti mentre svolge riparazioni di fortuna dell'Autoveicolo.

#### **Art. 40 SOMME ASSICURATE**

La Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza s'intende per:

1. caso di morte;
2. caso di Invalidità Permanente.

#### **Art. 41 MORTE**

L'Indennizzo è dovuto se la morte si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell'Infortunio regolarmente denunciato. In tal caso, l'Indennizzo è liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi legittimi del conducente.

#### **Art. 42 INVALIDITÀ PERMANENTE**

Se l'Infortunio ha per conseguenza un'Invalidità Permanente e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro 2 (due) anni dal giorno dell'Infortunio:

1. in caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 66%, l'Impresa liquiderà la Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza;
2. in caso di Invalidità Permanente inferiore al 66%, l'Impresa liquiderà la Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato.



Il grado di Invalidità Permanente è accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:

Descrizione	Percentuali		
	Des.	-	Sin.
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro		100	
Paralisi completa		100	
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:			
- arto superiore	70		60
- mano o avambraccio;	60		50
- pollice;	18		16
- indice;	14		12
- medio;	8		6
- anulare;	8		6
- mignolo;	12		10
- falange del pollice;	9		8
- falange di altro dito della mano;		1/3 del dito	
- piede;	40		40
- ambedue i piedi;		100	
- alluce;		5	
- altro dito del piede;		3	
- falange dell'alluce;		2,5	
- falange di altro dito del piede;		1	
- arto inferiore al di sopra del ginocchio;		60	
- arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio;		50	
- occhio con ablazione;		30	
- facoltà visiva completa di un occhio;		25	
- ambedue gli occhi;		100	
- rene;		20	
- milza;		10	
- voce;		30	
- vertebre dorsali;		7	
- dodicesima dorsale;		12	
- cinque lombari.		12	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti		50	

Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti		15	
Stenosi nasale bilaterale		15	
Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali		10	
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente		5	

In caso di provato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di una minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



## Che cosa non è assicurato

### Art. 43 INFORTUNI NON ASSICURABILI

La copertura non è operante per:

1. le ernie di qualsiasi tipo, incluse quindi quelle discali, da qualunque causa determinata;
2. le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere.

### Art. 44 PERSONE NON ASSICURABILI

La copertura non è operante per i soggetti affetti da:

1. alcoolismo;
2. tossicodipendenza;
3. sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV;
4. emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo;
5. sindromi organiche cerebrali;
6. schizofrenia;
7. epilessia;
8. forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
9. stati diabetici insulino-dipendenti.

Pertanto, anche in caso di sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni sopra menzionate, la copertura s'intende automaticamente cessata ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.



## Limiti della copertura

### Art. 45 ESCLUSIONI

Sono esclusi gli Infortuni derivanti:

1. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
2. da stato di ebbrezza o dall'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
3. da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
4. da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni.

### Art. 46 VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura è valida e operante a condizione che la circolazione dell'Autoveicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.

### Art. 47 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia all'azione di surrogazione che le spetterebbe ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile verso i Terzi responsabili dell'Infortunio.

# Norme che regolano i Sinistri



## Che obblighi ho?

### Art. 48 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato o, in difetto, i loro aventi diritto, devono inoltrare la denuncia scritta di Infortunio all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 (tre) giorni dal fatto o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza o comunque non appena possibile, corredata da certificato medico e con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono. Devono inoltre inviare successivi certificati medici sul decorso delle lesioni. Il Contraente o l'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Impresa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. È a carico di chi domanda l'Indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.

### Art. 49 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Impresa corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Pertanto, l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra,

senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto all'ultimo comma dell'Art. 42.

#### **Art. 50 CONTROVERSIE – PERIZIA CONTRATTUALE**

Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 49, possono essere demandate su richiesta di una delle due Parti ad un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato ed uno dall'Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Ogni altra e diversa controversia inerente alla Liquidazione del danno, anche in relazione all'operatività della copertura, rimane assoggettata alla previsione di cui all'Art. 90.

#### **Art. 51 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso (compreso l'accertamento medico-legale), l'Impresa liquida l'Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro i 30 (giorni) successivi.

Nel caso in cui l'Assicurato dovesse decedere, per cause diverse dall'Infortunio denunciato, prima che l'Invalidità Permanente totale sia stata accertata da un medico fiduciario dell'Impresa a mezzo di visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all'Indennizzo mediante consegna di documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.

L'Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l'Invalidità Permanente totale.

#### **Art. 52 CUMULO DI INDENNITÀ**

L'Indennità per il caso di Invalidità Permanente non è cumulabile con quella per il caso morte. Se dopo il pagamento di un Indennità per Invalidità Permanente, ma entro 2 (due) anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde, ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Il diritto all'Indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e, quindi, non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio, dopo che l'Indennità sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.



## 8. Tutela Legale



### Che cosa è assicurato

#### Art. 53 SOGGETTI ASSICURATI

La copertura è prestata a favore del Proprietario, del Locatario in base ad un contratto di leasing, del conducente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione dell'Autoveicolo. In caso di vertenze fra più assicurati, le coperture vengono prestate a favore dell'Assicurato Contraente.

#### Art. 54 SPESE RICONOSCIUTE

L'Impresa assicura il Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale con riferimento alle violazioni di legge o lesione di diritti, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, per singolo Caso Assicurativo e senza limite per anno assicurativo.

L'Impresa indennizza le spese:

1. per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Caso Assicurativo, nei limiti di cui agli applicabili parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. 55/2014);
2. per sostenere il procedimento di mediazione obbligatoria, nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di mediazione, nonché le spese per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
3. per l'intervento di un perito e/o di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato dall'autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del consulente tecnico di parte (CTP) e/o di un perito scelto dall'Assicurato purchè scelto in accordo con l'Impresa come di seguito indicato;
4. per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500;
5. processuali nel processo penale (articolo 535 del codice di procedura penale);
6. di giustizia, quali ad esempio contributo unificato, tassa di registro, ecc. se poste a carico dell'Assicurato;
7. le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall'Impresa o di soccombenza dell'Assicurato;
8. processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza;
9. di un legale per la querela o denuncia se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
10. attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 60.

#### Art. 55 RISCHI ASSICURATI

La copertura vale per:

1. il Risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi connessi alla circolazione stra-

dale. Nei i casi in cui opera la procedura di "Indennità Diretta" ai sensi degli articoli 149 e 150 del CAP, la copertura vale esclusivamente dopo l'offerta di Risarcimento, ritenuta insoddisfacente dall'Assicurato, comunicata dall'Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall'articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale;

2. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati colposi e/o contravvenzionali - inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - connessi ad incidente stradale laddove l'Assicurato sia coinvolto in qualità di imputato;
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell'Assicurato con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. L'Assicurato deve in ogni caso denunciare nei modi e nei termini previsti dall'Art. 60 il Caso Assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Nel limite del Massimale, l'Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la sentenza sia passata in giudicato. La copertura opera in deroga all'Art. 57.5;
4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell'Autoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; questa prestazione non è cumulabile con altre coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 12.4).



## Che cosa non è assicurato

### Art. 56 SPESE NON INDENNIZZABILI

L'Assicurazione non comprende:

1. le spese per il procedimento di mediazione e di negoziazione assistita quando non obbligatorio;
2. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose, salvo quanto previsto dall'Art. 55.4;
3. i compensi del legale duplicati in caso di domiciliazione;
4. i patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali (c.d. quota lite);
5. nei casi in cui opera la procedura di Risarcimento Diretto di cui agli articoli 149 e 150 del CAP, le spese a qualsiasi titolo sostenute dall'Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall'Impresa ai sensi dell'articolo 8 del DPR 254/2006;
6. le spese non concordate con l'Impresa;
7. le spese ripetibili dalla controparte.



## Limiti della copertura

### Art. 57 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante per Casi Assicurativi conseguenti o relativi:

1. a casi in cui il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida dell'Autoveicolo oppure se l'Autoveicolo è usato in difformità da quanto previsto dalla carta di circolazione, o non è coperto da regolare

assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida dell'Autoveicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al CAP;

2. a casi di contestazione per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 del codice della strada), di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (articolo 187 del codice della strada) e per inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (articolo 189 del codice della strada omissione di fermata e soccorso);
3. a casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool e/o sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
4. a casi relativi ad azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i sull'Autoveicolo;
5. a fatti dolosi delle persone assicurate;
6. a materia fiscale o amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
7. a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
8. a eventi bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrorismo, terremoto, tumulti o sommosse, sciopero o serrate. La copertura è invece operante qualora l'Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
9. a detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chimiche;
10. a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
11. la qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
12. alla proprietà, alla guida o circolazione di imbarcazioni o di aeromobili;
13. a controversie di natura contrattuale o a controversie di valore inferiore ad € 250;
14. a vertenze con l'Intermediario;
15. la controversie non espressamente previste dall'Art. 55.

#### **Art. 58 LIMITI TERRITORIALI**

La copertura è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall'Impresa, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

#### **Art. 59 DECORRENZA DELLA COPERTURA E DEFINIZIONE DI UNICO CASO ASSICURATIVO**

La copertura è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione, salvo diversa indicazione.

Al riguardo, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Caso Assicurativo si protragga attraverso più atti successivi, il Caso Assicurativo si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per inizio del Caso Assicurativo si intende il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al Risarcimento o il momento in cui l'Assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Caso Assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Caso Assicurativo è unico a tutti gli effetti ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

# Norme che regolano i Sinistri



## Che obblighi ho?

### **Art. 60 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE**

Se l'Assicurato richiede l'attivazione della copertura assicurativa deve denunciare il Caso Assicurativo entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, informando l'intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, oppure l'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve fare pervenire all'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato medesimo. Ogni Caso Assicurativo comunque avvenuto nel periodo di validità della copertura deve essere denunciato entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto.

L'Assicurato, pena la decadenza parziale o totale dalla copertura assicurativa, è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia.

Unitamente alla denuncia del Caso Assicurativo, ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, l'Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente nel circondario del tribunale, saranno a carico dell'Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione di un legale iscritto presso il foro competente a decidere la controversia, nel limite di € 1.000.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa lo invita a nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto con l'Impresa.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.

L'Impresa non è responsabile dell'operato del Legale, dei Consulenti Tecnici e dei Periti.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo.

### **Art. 61 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

Dopo il ricevimento della denuncia del Caso Assicurativo, l'Impresa, valutata la natura e la fondatezza della controversia, si adopera, direttamente o avvalendosi di personale interno qualificato o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia, compreso l'esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione.

A tal riguardo, l'Assicurato dovrà rilasciare all'Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Se l'Assicurato abbia conferito mandato a legali e/o periti per la gestione della fase stragiudiziale della controversia senza il benestare dell'Impresa, l'Impresa non sarà obbligata ad assumersi alcuno dei costi di cui all'Art. 54.

Ove la composizione bonaria della controversia non riesca, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole, l'Assicurato dovrà comunicare all'Impresa le argomentazioni e gli elementi probatori su cui ritiene di dover fondare l'azione giudiziale al fine di valutarne le possibilità di successo.



Nel caso in cui le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, la gestione giudiziale della vertenza viene affidata al legale scelto nei termini previsti dall'Art. 60.

La copertura assicurativa è prestata per ogni grado di giudizio qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del presente articolo.

Tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del legale. Di conseguenza l'Impresa non corrisponderà alcuna somma integrativa in favore di quest'ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l'eventuale successiva fase giudiziale.

In caso di impossibilità di recuperare quanto dovuto dalla controparte, le spettanze del legale saranno rimborsate dall'Impresa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, secondo i parametri ministeriali vigenti, nei limiti del Massimale previsto nella Scheda di Polizza.

Ove la composizione stragiudiziale della controversia non riesca, compreso il caso in cui non venga autorizzata la successiva fase giudiziale, gli onorari e le spese del legale saranno a carico dell'Impresa entro un limite massimo di € 1.000, comprensivo di IVA e C.P.A. come per legge.

In caso di esito sfavorevole dell'azione giudiziale, le spese legali e le spese peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell'Impresa entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza e con detrazione dal Massimale previsto. In caso di soccombenza le spettanze del legale saranno indennizzate nel valore minimo previsto del tariffario vigente, fino a concorrenza del Massimale previsto dall'Assicurazione.

Qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato ha diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, indicando il nominativo all'Impresa.

Se l'Assicurato, dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare dall'Impresa, decida di revocare l'incarico professionale e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all'Impresa.

L'Impresa rimborsa le spese di un solo Legale a scelta dell'Assicurato. Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. Le spese legali saranno a carico dell'Impresa sempre e solo nei limiti del Massimale di Polizza; Massimale da intendersi unico nel caso in cui la copertura assicurativa venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno.

L'Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall'Impresa entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del Caso Assicurativo, l'Impresa si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale e la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della Parte soccombente. L'Impresa – a mezzo dell'Ufficio Tutela Legale – avvertirà l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

## **Art. 62 RECUPERO DELLE SOMME**

Sono di spettanza dell'Assicurato i risarcimenti ed ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Sono di spettanza dell'Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva.



## 9. Assistenza



### Che cosa è assicurato

#### Art. 63 OGGETTO: ASSISTENZA BASE

Le prestazioni di assistenza sono erogate tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

Le prestazioni sono divise in 3 (tre) gruppi come segue:

#### 1. PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA:

- a. **Soccorso stradale:** qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio, foratura, Furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo Furto o Rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo al più vicino centro di assistenza autorizzato della Struttura Organizzativa, oppure al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, oppure all'officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 (cinquanta) chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i Sinistri avvenuti in Italia.

#### Sono escluse:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l'Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada);
- l'errato rifornimento che non comporti un Guasto al Veicolo.

#### Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese relative al soccorso stradale, fino alle destinazioni elencate alla precedente lettera a), per i Sinistri avvenuti in Italia;
- le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 180 per Sinistro avvenuto all'Estero.

- b. **Depannage (prestazione valida solo in Italia):** qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

#### Sono escluse:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il Veicolo abbia subito il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

#### **Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese relative al soccorso, purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo; in caso contrario opera la prestazione "Soccorso Stradale".

- c. **Recupero fuoristrada del Veicolo:** qualora il Veicolo, a seguito di Incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il Veicolo su strada.

#### **Sono esclusi:**

- i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

#### **Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi fino ad un massimo di € 250.

Se per il recupero del Veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il Massimale sopra indicato.

- d. **Autovettura in sostituzione (prestazione valida solo in Italia):** qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto parziale, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 (otto) ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della casa costruttrice, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione un'autovettura sostitutiva, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Sono esclusi dalla prestazione e a carico dell'Assicurato:

- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato mediante carta di credito;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

#### **Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi compresi il sabato e i festivi.

#### **Obblighi dell'Assicurato**

Al termine della riparazione del Veicolo, l'Assicurato dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate ed inviarne una copia alla Struttura Organizzativa entro 15 (quindici) giorni.

- e. **Autovettura in sostituzione per Furto totale:** in caso di Furto totale o Rapina l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a disposizione un'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stazione di noleggio convenzionata stessa e durante il normale orario di apertura.

#### **Sono escluse:**

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

#### **Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi del noleggio fino all'avvenuto ritrovamento del Veicolo e comunque per un massimo di 30 (trenta) giorni.

#### **Obblighi dell'Assicurato**

In caso di Furto l'Assicurato dovrà inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle locali autorità giudiziarie.

- f. **SOS Incidente:** qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di Incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- fornirgli supporto nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
  - nella raccolta dei dati da trasmettere alla compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
  - fornirgli recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
  - fornirgli informazioni sulle procedure di dissequestro del Veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
  - fornirgli consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.

Il servizio è attivo senza limiti di orario. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

- g. **Consulenza medica:** qualora l'Assicurato, in seguito ad Incidente, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Considerate le modalità di prestazione del servizio, si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.
- h. **Trasporto in autoambulanza in Italia:** qualora l'Assicurato, in seguito ad Incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi fino ad un massimo di € 350.

**2. PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE I 50 (CINQUANTA) KM DAL COMUNE DI RESIDENZA:**

- a. **Spese d'albergo:** qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

**Sono escluse:**

- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese di albergo fino a € 150 a persona al giorno, per un massimo di € 500 per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

- b. **Rientro o proseguimento del viaggio:** qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 (otto) ore in Italia o ai 4 (quattro) giorni all'estero oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**Sono escluse:**

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'Autoveicolo a nolo.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 300 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 500 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di € 50, utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la

- sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;  
- il costo del noleggio dell'Autoveicolo per un massimo di 2 (due) giorni.

- c. **Recupero del Veicolo riparato:** qualora il Veicolo fosse riparato sul posto dell'immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il Veicolo.

#### **Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese del biglietto fino ad un massimo di € 200 per Sinistro avvenuto in Italia e di € 400 per Sinistro avvenuto all'estero.

- d. **Autista a disposizione a seguito d'Infortunio:** qualora l'Assicurato non fosse in condizioni di guidare il Veicolo per un Infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

#### **Sono escluse:**

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

#### **Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese dell'autista fino ad un massimo di € 300.

#### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

- e. **Recupero del Veicolo dopo il Furto o Rapina:** qualora il Veicolo venisse ritrovato dopo il Furto o Rapina senza avere subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il Veicolo.

#### **Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese del biglietto fino ad un massimo di € 200 per Sinistro avvenuto in Italia e di € 400 per Sinistro avvenuto all'estero.

- f. **Disbrigo pratiche Furto: richiesta di documenti in caso di Furto totale:** qualora a seguito di Furto totale del Veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico (generale o storico) e della perdita di possesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del Veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

#### **Massimali**

Europ Assistance terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

### **3. PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO:**

- a. **Rientro sanitario dall'estero:** qualora l'Assicurato o i passeggeri del Veicolo, in seguito ad

Incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere l'aereo sanitario, l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato, il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto, oppure l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

**Sono escluse:**

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i suoi familiari sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi fino a un massimo di € 10.000 complessivi per Sinistro e per anno assicurativo. Per importi superiori la Struttura Organizzativa interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

- b. **Trasporto della salma dall'estero:** in caso di decesso dell'Assicurato la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

**Sono escluse:**

- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi fino a un massimo di € 2.600 complessivi per Sinistro e per anno anche se coinvolgente più Assicurati. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

- c. **Rientro con un familiare:** qualora, successivamente alla prestazione di Rientro sanitario dall'estero, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio ed un compagno di viaggio dell'Assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.

**Sono escluse:**

- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.

### Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino a un massimo di € 300 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino a un massimo di € 500 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

- d. **Viaggio di un familiare all'estero:** qualora l'Assicurato o i passeggeri del Veicolo venissero ricoverati in un istituto di cura, a causa di Incidente stradale, per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

### Sono escluse:

- le spese di soggiorno del familiare.

### Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese dei biglietti fino ad un massimo di € 300 per Sinistro.

- e. **Accompagnamento dei minori:** qualora, a seguito di Incidente stradale, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 (quindici) anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

### Sono escluse:

- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

### Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese del biglietto fino ad un massimo di € 300 per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di € 500 per persona assicurata se il rientro avviene all'estero.

- f. **Interprete a disposizione all'estero:** qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, fosse ricoverato, a seguito di Incidente, in un Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

### Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi dell'interprete per un massimo di 8 (otto) ore lavorative.

- g. **Anticipo spese di prima necessità all'estero:** qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a Guasto, Incidente, Incendio, Rapina, Furto o Furto parziale del Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto le relative fatture a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato. Al riguardo, l'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.



**Sono esclusi:**

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

**Massimali**

La Struttura Organizzativa anticiperà:

- i costi fino a un massimo di € 600 complessivi. Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di € 600, la prestazione diverrà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 5.000.

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

- h. **Anticipo cauzione penale all'estero:** qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto, in seguito a Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

**Sono esclusi:**

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

**Massimali**

La Struttura Organizzativa anticiperà il pagamento della cauzione penale:

- fino ad un importo massimo di € 5.200. L'importo della cauzione penale pagata dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 5.200. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari o fideiussione bancaria.

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

- i. **Segnalazione legale all'estero:** qualora l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.

**Sono esclusi:**

- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali corrispondenti della Struttura Organizzativa.

**Importo massimo anticipato**

Europ Assistance anticiperà:

- per conto dell'Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all'equivalente in valuta locale di € 1.100. Se l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di € 1.100 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie. L'importo delle fatture pagate non potrà mai comunque superare la somma di € 1.100.

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

- j. **Invio pezzi di ricambio all'estero:** qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del Veicolo immobilizzato per Guasto, Incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio, senza assumersi alcuna responsabilità per eventuali ritardi dovuti ad irreperibilità dei pezzi richiesti. La spedizione sarà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

**Sono esclusi:**

- il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;
- i pezzi di ricambio non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di Veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese fino a un massimo di € 500 per anno assicurativo.

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accor-

gimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

- k. **Rimpatrio del Veicolo dall'estero:** qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto tentato o parziale, Rapina tentata, avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi presso un'officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia.

**Sono esclusi:**

- il costo del rimpatrio a carico della Struttura Organizzativa se superiore al Valore Commerciale del Veicolo nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del Veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di Furto alle autorità di polizia locali;
- il caso in cui l'entità del danno al Veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.

**Obblighi dell'Assicurato**

Se il Veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il Veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa.

- l. **Abbandono legale all'estero:** qualora nei casi previsti dalla prestazione "Rimpatrio Veicolo dall'estero" il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui sopra, provvederà al suo Abbandono Legale in loco.

**Sono esclusi:**

- i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

**Art. 64 SERVIZIO DI ASSISTENZA ESTESO**

Il servizio di Assistenza esteso è operativo e valido esclusivamente in presenza dell'opzione "BluAuto Program" (che prevede l'installazione della Black Box) e ha ad oggetto tutte le prestazioni descritte all'Art. 63 e le seguenti prestazioni aggiuntive:

- a. **ricezione eCall direttamente dal Veicolo o contatto da provider telematico:** chiamata d'emergenza attivata manualmente dall'abitacolo del Veicolo, dai Paesi indicati nell'Estensione Territoriale in cui la tecnologia GPRS è supportata, e connessa alla centrale dei soggetti deputati al soccorso/assistenza che ricevono contestualmente alla chiamata un set minimo di informazioni legate all'Incidente;
- b. **contatto proattivo al Veicolo a fronte di un evento/segnalazione:** chiamata d'emergenza attivata automaticamente dai sensori della Black Box montati sul Veicolo e connessa alla centrale dei soggetti deputati al soccorso/assistenza che ricevono contestualmente alla chiamata un set minimo di informazioni legate all'Incidente. Canalizzazione del contatto direttamente con l'abitacolo del Veicolo in caso di Sinistro;

- c. **invio mezzi di soccorso:** invio mezzi di soccorso a fronte della segnalazione di Sinistro proveniente dalle informazioni inviate dalla Black Box o comunicate via eCall. Valutazione dei mezzi da inviare in base alle informazioni comunicate dagli occupanti l'abitacolo o alla dinamica del Sinistro inviate dalla Black Box;
- d. **feedback alla compagnia sui Sinistri:** invio dei dati registrati dalla Black Box sulla dinamica del Sinistro all'Impresa per la validazione delle Denunce di Sinistro, determinazione della responsabilità e supporto durante la stima periziale dei danni al Veicolo.

#### **Art. 65 DOVE VALE LA COPERTURA**

La copertura è valida per i paesi ove si è verificato il Sinistro ed operante nei seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia e Ungheria.

Le prestazioni non sono fornite in quei paesi:

1. che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano i paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia;
2. nei quali sono in atto, al momento della Denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto non è possibile erogare Assistenza), ove le Autorità Locali o Internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.



## Che cosa non è assicurato

#### **Art. 66 ESCLUSIONI**

La copertura assicurativa Assistenza non opera per Sinistri provocati o dipendenti da:

1. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
3. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
5. Dolo dell'Assicurato;
6. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; tentato suicidio o suicidio.



## Limiti della copertura

#### **Art. 67 LIMITI DELLA COPERTURA**

Ciascuna prestazione è erogata sino ad un massimo di 3 (volte) per singolo anno assicurativo.

# Norme che regolano i Sinistri



## Che obblighi ho?

### Art. 68 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.

### Art. 69 COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua disposizione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema, oltre ad autorizzare eventuali spese.

#### IMPORTANTE

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

- **800.083.770**;
- dall'Italia o dall'estero **02.58.245.689**.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza preceduto dal codice identificativo:
  - **UBIE** per Servizio Assistenza
  - **UBIX** per Servizio Assistenza Esteso
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.477.201 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Europ Assistance S.p.A., per poter erogare le prestazioni/coperture previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita del suo consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa al trattamento dei dati sopra riportata.

# Norme comuni a tutte le coperture assicurative

La copertura assicurativa è riservata ai Contraenti che, alla stipula dell'Assicurazione, siano titolari di un conto corrente acceso presso una filiale di UBI Banca.

## **Art. 70 PERCHÉ DEVO COMUNICARE ALL'IMPRESA LE INFORMAZIONI SUL RISCHIO CHE HO ASSICURATO?**

La copertura assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all'atto della sottoscrizione dell'Assicurazione.

Pertanto, le dichiarazioni errate o incomplete del Contraente e dell'Assicurato possono determinare la perdita parziale o totale del diritto all'Indennizzo o, nei casi più gravi, la cessazione dell'Assicurazione, a norma degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Inoltre, allo scopo garantire che i termini e le condizioni dell'Assicurazione riflettano in ogni momento il Rischio effettivamente esistente, il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa ogni aggravamento del Rischio successivi alla stipula.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della Polizza ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile, e rinuncia al diritto di Recesso.

L'Impresa eserciterà il diritto di Rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai Terzi danneggiati verso i quali non sono applicabili le eccezioni dedotte in Polizza ai sensi dell'articolo 144 del CAP.

## **Art. 71 COME STIPULO L'ASSICURAZIONE?**

L'Assicurazione può essere stipulata:

1. presso le filiali di UBI Banca, per gli Autoveicoli;
2. attraverso la Vendita a Distanza, tramite l'internet banking Qui UBI per le sole Autovetture ad uso privato, nel caso in cui il titolare di Qui UBI coincida con il Proprietario dell'Autoveicolo e sia titolare di un conto corrente acceso presso una filiale di UBI Banca.

Una volta richiesto il Preventivo, se interessato ad acquistare la Polizza, il Contraente deve controllare l'esattezza dei dati forniti e riportati nel Preventivo, comunicando la presenza di eventuali errori prima del pagamento del Premio, in modo da consentire l'emissione di un nuovo Preventivo. Nel caso di Vendita a Distanza, il Contraente ha la possibilità di riformulare il Preventivo con nuovi dati. In assenza di errori, il Contraente deve restituire la Polizza, completata con le firme richieste, secondo quanto previsto al successivo Art. 72.

## **Art. 72 QUANDO L'ASSICURAZIONE SI CONSIDERA STIPULATA?**

L'Assicurazione si intende stipulata:

1. con l'emissione della Polizza presso le filiali di UBI Banca e la consegna dei documenti all'Assicurato, in caso di stipula del contratto presso l'Intermediario;
2. nel momento in cui il Contraente paga il Premio e l'Intermediario mette a sua disposizione il certificato di Assicurazione, in caso di stipula del contratto attraverso la Vendita a Distanza. Il certificato di Assicurazione viene sempre reso disponibile in formato digitale a pagamento avvenuto; il Contraente potrà comunque riceverlo anche in formato cartaceo nel caso in cui abbia scelto tale modalità di ricezione della documentazione contrattuale. La Carta Verde viene fornita gratuitamente dall'Impresa tramite spedizione postale, su richiesta del Contraente. Avvenuto il pagamento, entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione del contratto, l'Intermediario trasmette al Contraente la Polizza per l'apposizione della rela-

tiva sottoscrizione, con la modalità da questi scelta (supporto cartaceo o Supporto Durevole).  
Il Contraente dovrà provvedere a ritrasmettere la Polizza sottoscritta, consegnandola in una filiale di UBI Banca o spedendola all'indirizzo indicato sul sito dell'Intermediario.

#### **Art. 73 IN CASO DI VENDITA A DISTANZA, POSSO RECEDERE DALL'ASSICURAZIONE?**

In caso di Vendita a Distanza, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione della Polizza, avvenuta tramite il pagamento del Premio, il Contraente può recedere dal contratto di Assicurazione esercitando il Diritto di Ripensamento. Per recedere entro il suddetto termine il Contraente deve:

1. inviare all'Impresa la comunicazione scritta di Recesso, contenente gli elementi identificativi della Polizza, tramite raccomandata A.R. da spedire a Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Servizio Auto - Via Tolmezzo, 15 Palazzo E - 20132 Milano;
2. impegnarsi a distruggere gli originali dei documenti ricevuti in formato cartaceo (certificato di Assicurazione ed eventuale carta Verde) e a non utilizzarli nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale (certificato di Assicurazione).

In caso di Polizza con vincolo il Contraente deve, inoltre, allegare alla comunicazione di Recesso la dichiarazione della società vincolataria che autorizza il Recesso.

Ricevuta la suddetta comunicazione (per il termine dei 14 (quattordici) giorni fa fede la data del timbro postale di invio), l'Impresa rimborsa al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se il Recesso viene esercitato prima della data di decorrenza della Polizza l'Impresa restituisce il Premio corrisposto per intero, al lordo delle imposte e del contributo al Servizio.

#### **Art. 74 DOVE VALGONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?**

Per le coperture 1 – Responsabilità Civile verso Terzi e 9 – Assistenza, si rinvia a quanto indicato rispettivamente all'Art. 2 e all'Art. 65.

Per tutte le altre coperture, diverse dalle coperture Responsabilità Civile verso Terzi e Assistenza, l'Assicurazione è valida in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati dell'UE, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Svizzera e negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, come indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

#### **Art. 75 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA?**

La copertura assicurativa comincia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza oppure, se successivo, del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio.

#### **Art. 76 QUANTO DURA L'ASSICURAZIONE? CHE COS'È IL PERIODO DI TOLLERANZA?**

L'Assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.

Tuttavia, l'Impresa manterrà operanti le coperture fino alle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza; tale estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo Rischio.

#### **Art. 77 COMUNICAZIONI IN SCADENZA DI CONTRATTO**

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale della Polizza, l'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta contenente le indicazioni riferite alla scadenza della Polizza e alle modalità di rinnovo della stessa.

#### **Art. 78 COME POSSO RINNOVARE LA POLIZZA ALLA SCADENZA?**

L'Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto di Assicurazione, di anno in anno, una proposta di rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità.

Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza per un'ulteriore annualità:

1. recandosi presso la filiale di UBI Banca a cui è assegnato il contratto;
2. accedendo a Qui UBI, nel caso in cui sia titolare dell'internet banking di UBI Banca;
3. tramite il Call Center dell'Intermediario.

Pagando il nuovo Premio entro la scadenza del contratto in corso, il Contraente accetta la proposta di rinnovo e la durata del contratto sarà prolungata di un ulteriore anno senza altre formalità. In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relativo alla proroga comporterà la cessazione della Polizza a partire dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.

In caso di rinnovo attraverso la Vendita a Distanza, tramite Qui UBI e Call Center (punti 2 e 3 di cui sopra), il certificato di Assicurazione sarà sempre reso disponibile su Supporto Durevole (formato digitale) a pagamento avvenuto; il Contraente potrà comunque scegliere di riceverlo anche in formato cartaceo. La Carta Verde verrà fornita gratuitamente dall'Impresa tramite spedizione postale, su richiesta del Contraente. Quest'ultimo può, inoltre, recedere dal contratto di Assicurazione con le modalità e i termini indicati all'Art. 73.

### **Art. 79 COME PAGO IL PREMIO?**

Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea.

È concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale (tranne che per le Polizze emesse tramite Qui UBI), con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%. Qualora la Polizza preveda il frazionamento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno.

Il pagamento del Premio avviene tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente aperto presso la filiale di UBI Banca indicata nella Scheda di Polizza.

Il Contraente autorizza l'Impresa a richiedere il pagamento di ogni obbligazione pecuniaria relativa e discendente dal presente contratto, anche in caso di rinnovo, alla filiale di UBI Banca presso la quale il Contraente ha in essere un conto corrente, conferendo alla medesima l'autorizzazione a procedere al relativo addebito automatico. L'Impresa riconosce alla scrittura contabile di addebito del Premio il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento.

Il Contraente autorizza che per la prima rata di Polizza, anche in caso di rinnovo, l'addebito in conto corrente venga contabilizzato alla data di decorrenza o, nel caso di coincidenza di tale data con giornata non lavorativa, venga effettuato nella prima giornata lavorativa successiva con valuta pari alla data di addebito.

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento del Premio con frazionamento semestrale, l'autorizzazione di addebito del Premio sottoscritta dal Contraente nella Scheda di Polizza consente all'Impresa di effettuare 3 (tre) tentativi di prelievo per l'addebito della rata intermedia, come segue:

1. il giorno di scadenza;
2. il 7° (settimo) giorno successivo alla scadenza;
3. il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti dell'Impresa, che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle 3 (tre) date sopra indicate, il pagamento del Premio o della rata di Premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, le coperture assicurative oggetto della presente Polizza verranno sospese dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Qualora in corso d'annualità il Contraente dovesse chiudere il rapporto di conto corrente presso la filiale di UBI Banca a cui è assegnato il contratto, le eventuali residue rate di Premio per il periodo assicurativo in corso saranno regolate a mezzo bonifico.



#### **Art. 80 IL PREMIO PUÒ ESSERE ADEGUATO?**

A ogni scadenza annuale, l'Impresa può formulare una proposta di rinnovo del contratto comunicando al Contraente il Premio da corrispondere, che potrà differire da quello della annualità precedente. Il Contraente può accettare la proposta di rinnovo mediante il pagamento del Premio proposto dall'Impresa.

#### **Art. 81 IN CASO DI SINISTRO, È POSSIBILE RECEDERE DALL'ASSICURAZIONE?**

Fatta eccezione per le coperture assicurative 1 – Responsabilità Civile verso Terzi e 9 – Assistenza, dopo ogni Denuncia di Sinistro e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa, con preavviso di 30 (trenta) giorni, possono recedere da ciascuna delle coperture assicurative previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

#### **Art. 82 COSA DEVO FARE SE AL MOMENTO DEL SINISTRO VI SONO ANCHE ALTRE ASSICURAZIONI?**

Fatta eccezione per le coperture assicurative 1 – Responsabilità Civile verso Terzi e 9 – Assistenza, se per le medesime coperture assicurative coesistono più Assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

#### **Art. 83 COSA DEVO FARE IN CASO DI ALIENAZIONE DELL'AUTOVEICOLO?**

In caso di Alienazione dell'Autoveicolo assicurato (vendita, consegna in conto vendita, demolizione/rottamazione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione), il Contraente consegna la documentazione comprovante i casi elencati, provvede alla distruzione del certificato di Assicurazione (o si impegna a non utilizzarlo nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale) e dell'eventuale Carta Verde e può chiedere alternativamente:

**1. la risoluzione della Polizza (escluso il caso di consegna in conto vendita)**

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di Premio relativo al residuo periodo di Assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dalla data indicata nella documentazione comprovante il caso specifico.

**2. la cessione della Polizza**

Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante può chiedere che il contratto stipulato per l'Autoveicolo alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'Impresa, che prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice. Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione all'Impresa.

**3. la sostituzione della Polizza**

L'alienante può chiedere che il contratto, stipulato per l'Autoveicolo alienato, sia reso valido per altro Autoveicolo di sua proprietà. In tal caso l'Impresa procederà all'emissione di un nuovo contratto per il nuovo Veicolo, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.

**4. consegna in conto vendita**

Il Contraente può richiedere, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore:

- che il relativo contratto sia reso valido su altro Autoveicolo;
- la sospensione del contratto dalla data di consegna in conto vendita; al momento dell'eventuale trasferimento di proprietà il Contraente può richiedere l'annullamento del contratto, con rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della sospensione.

Per le Polizze con frazionamento del Premio, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di Assicurazione.

Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate all'Impresa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.

Nei 30 (trenta) giorni successivi a detta comunicazione, l'Impresa può recedere da ciascuna delle coperture previste dall'Assicurazione, con preavviso di 15 (quindici) giorni, restituendo al Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

#### **Art. 84 QUANDO CESSA IL RISCHIO?**

Il Rischio cessa in caso di:

1. distruzione o esportazione dell'Autoveicolo assicurato. In tal caso il Contraente è tenuto:

- a. a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, e
- b. a distruggere contestualmente il certificato di Assicurazione (nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale si impegna a non utilizzarlo) e l'eventuale Carta Verde;

2. demolizione dell'Autoveicolo assicurato. In tal caso il Contraente è tenuto:

- a. a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'articolo 46, quarto comma, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna dell'Autoveicolo per la demolizione;
- b. a distruggere contestualmente il certificato di Assicurazione (nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale si impegna a non utilizzarlo) e l'eventuale Carta Verde.

In tali casi l'Assicurazione cessa di essere efficace e l'Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di Premio corrisposta e non usufruita per il periodo di copertura assicurativa residua dal momento della cessazione del Rischio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva siano successive all'eventuale sospensione della Polizza, il suddetto rimborso del Premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che la Polizza relativa all'Autoveicolo demolito, distrutto o esportato sia resa valida per un altro Autoveicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo Autoveicolo. Qualora la Polizza sia resa valida per altro Autoveicolo di sua proprietà e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di una nuova Polizza di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il Premio pagato e non goduto.

#### **Art. 85 SOSPENSIONE IN CORSO DI COPERTURA ASSICURATIVA (VALIDA E CONCEDIBILE, ESCLUSIVAMENTE PER POLIZZA SENZA PRESENZA DELLA BLACK BOX)**

Qualora il Contraente intenda sospendere la copertura in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa impegnandosi a distruggere il certificato (nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale si impegna a non utilizzarlo) e l'eventuale Carta Verde.

In caso di Furto dell'Autoveicolo non è prevista la sospensione in quanto la Polizza si risolve ai sensi dell'Art. 87.

La sospensione ha decorrenza dalla data richiesta da parte dell'Assicurato.

Decorsi 548 giorni (18 mesi) dalla sospensione senza che il Contraente richieda la riattivazione della copertura assicurativa, la Polizza si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dall'Impresa.

Nel caso in cui, alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificata la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione dell'Autoveicolo (articolo 103 del codice della strada), l'Impresa restituirà in ragione di 1/360 la parte di Premio corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo di copertura assicurativa residua al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione.

Il rimborso sarà effettuato a seguito della consegna da parte del Contraente di idonea documentazione attestante uno degli eventi sopra indicati, effettuato nei 548 giorni (18 mesi) di sospensione. Al momento della sospensione, il periodo di copertura assicurativa in corso con Premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 90 (novanta) giorni. Qualora tale durata sia inferiore a 90 (novanta) giorni, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 90 (novanta) giorni, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di Premio ancorché di frazionamento.

La riattivazione della Polizza - restando immutato il Proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi).

Sul Premio, calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al momento della sospensione, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della Polizza come sopra prorogata, si conteggia, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 (novanta) giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per le Polizze stipulate sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di Osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della copertura assicurativa e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 (novanta) giorni).

Non è consentita la sospensione per le Polizze di durata inferiore all'anno e per le Polizze amministrate con libro matricola. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

## **Art. 86 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO**

### **Rilascio**

Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata stipulata la Polizza, l'Impresa consegna l'Attestazione sullo Stato del Rischio per via telematica, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della Polizza stessa, purché si sia concluso il Periodo di Osservazione.

L'obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell'Attestazione sullo Stato del Rischio nell'area riservata del sito web dell'Impresa, dalla quale ogni Contraente può accedere alla propria area assicurativa.

È prevista, su richiesta del Contraente, la consegna dell'Attestazione sullo Stato del Rischio a mezzo posta elettronica.

In caso di richiesta del Contraente o di altro avente diritto, per il rilascio dell'Attestazione sullo Stato del Rischio effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 134, comma 1 bis del CAP, l'Impresa, entro 15 (quindici) giorni da tale richiesta, rilascia l'Attestazione sullo Stato del Rischio relativo all'ultima scadenza contrattuale conclusasi.

### **Obbligo di consegna dell'Attestazione sullo Stato del Rischio**

L'Impresa consegna l'Attestazione sullo Stato del Rischio al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero:

1. al Proprietario;
2. nel caso di usufrutto, all'usufruttuario;
3. nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente;
4. nel caso di locazione finanziaria, al Locatario.

L'obbligo di consegna dell'Attestazione sussiste altresì:

1. qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
2. nel caso di sospensione della copertura nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il Periodo di Osservazione;
3. in caso di Furto dell'Autoveicolo, Alienazione del Veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del

Periodo di Osservazione, cioè nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del contratto;

4. nei casi di vendita dell'Autoveicolo avvenuta dopo la conclusione del Periodo di Osservazione, cioè nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'Art. 83 n.1 e 2.

### **Contenuto dell'Attestazione sullo Stato del Rischio**

L'Attestazione sullo Stato del Rischio contiene:

1. la denominazione dell'Impresa;
2. il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se si tratta di Contraente persona giuridica;
3. i medesimi dati di cui al numero 2 relativi al Proprietario ovvero ad altro avente diritto;
4. il numero della Polizza;
5. i dati della targa dell'Autoveicolo per la cui circolazione la Polizza è stipulata, ovvero quando non sia prescritta la targa, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
6. la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata la Polizza;
7. la data di scadenza della Polizza per la quale l'Attestazione sullo Stato del Rischio viene rilasciata;
8. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione della Polizza per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stata sottoscritta la Polizza;
9. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei Sinistri pagati anche a titolo parziale, nei 10 (dieci) anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità. Dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
10. la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
11. gli eventuali importi delle Franchigie, richiesti e non corrisposti dall'Assicurato;
12. il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR), determinato dall'abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo di Osservazione considerato.

Nel caso di Autoveicoli assicurati con Polizze amministrate con libro matricola, l'Impresa non rilascia l'Attestazione sullo Stato del Rischio per gli Autoveicoli rimasti sotto copertura assicurativa per una durata inferiore ad un anno. Per tali Autoveicoli l'Attestazione sullo stato del Rischio deve essere rilasciata, nelle modalità previste al presente Art. 86, al termine della successiva annualità assicurativa, con riferimento al Periodo di Osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento dell'Autoveicolo in Polizza e termina 2 (due) mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

È fatta salva diversa modalità della consegna delle Attestazioni sullo Stato del Rischio, concordata tra le Parti, di cui l'Impresa mantiene evidenza.

Nel caso di Polizza stipulata con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l'Attestazione sullo Stato del Rischio deve essere rilasciata dalla "delegataria".

### **Rilascio dei duplicati**

Il Contraente può effettuare in qualunque momento la richiesta dell'Attestazione sullo Stato del Rischio; l'Impresa o l'Intermediario che gestisce il contratto, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Contraente ne rilascia un duplicato.

Analoga procedura verrà applicata dall'Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da altri aventi diritto, di cui al presente Art. 86.

Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta, espressamente rilasciatagli dall'avente diritto, nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Le Attestazioni sullo Stato del Rischio rilasciate nelle modalità sopra descritte non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

### **Art. 87 LA COPERTURA CESSA IN CASO DI FURTO DELL'AUTOVEICOLO?**

In caso di Furto dell'Autoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria, la copertura assicurativa cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità competente.

La Polizza è risolta ed il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della Denuncia di Furto presentata all'Autorità.

In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile, l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di Premio riguardante il residuo periodo di copertura assicurativa al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data del Furto stesso, fatta eccezione per il Premio dell'eventuale copertura Furto, che rimane dovuto all'Impresa.

### **Art. 88 A CARICO DI CHI SONO GLI ONERI FISCALI?**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 89 QUALE LEGGE DISCIPLINA L'ASSICURAZIONE?**

L'Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 90 COME SONO RISOLTE LE CONTROVERSIE?**

Fatta eccezione per la copertura 1 - Responsabilità Civile verso Terzi, tutte le controversie tra le Parti relative all'Assicurazione saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza della parte che agisce in giudizio, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 206/2005. Resta ferma la necessità per la Parte istante di dare corso alla mediazione, nei casi in cui siano previste come condizioni di procedibilità ai sensi delle applicabili disposizioni.

### **Art. 91 CHI È COMPETENTE A RICEVERE I RECLAMI?**

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine alla Polizza è dell'IVASS - Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

# Glossario

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti condizioni di assicurazione. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa, ove il contesto lo richieda.

<b>Accessorio di Serie</b>	installazione stabilmente fissata all'Autoveicolo costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi Fonoaudiovisivi e gli airbag costituenti dotazione di serie.
<b>Accessorio Non di Serie</b>	installazione stabilmente fissata all'Autoveicolo successivamente all'acquisto dello stesso.
<b>Alienazione dell'Autoveicolo</b>	vendita, consegna in conto vendita, demolizione/rottamazione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione.
<b>Apparecchi Fonoaudiovisivi</b>	radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati sull'Autoveicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o meccanico.
<b>Aree Aeroportuali</b>	aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
<b>Assicurato</b>	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Per la sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione dell'Autoveicolo.
<b>Assicurazione</b>	contratto con il quale l'Impresa, verso pagamento del Premio, si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di un Sinistro, ai termini e alle condizioni convenute.
<b>Attestazione sullo Stato del Rischio</b>	documento rilasciato dall'Impresa nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
<b>Atto Vandalico</b>	atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
<b>Autoveicolo</b>	autovettura (come definita dall'articolo 54, lettera a) del codice della strada: veicolo destinato al trasporto di persone e avente al massimo 9 (nove) posti, compreso quello del conducente), autotassmetro e Quadriciclo.
<b>Azione del Fulmine</b>	l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.
<b>Banca Dati ANIA</b>	banca dati elettronica, gestita da ANIA, che le imprese assicurative hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati relativi alle Attestazioni sullo Stato del Rischio (classe di merito e sinistrosità progressa).
<b>Beneficiario</b>	la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di Infortunio.

---

**Black Box**

dispositivo elettronico installato a bordo dell'Autoveicolo in caso di adesione all'opzione BluAuto Program. Permette di rilevare ed elaborare i dati relativi allo stile di guida del conducente.

---

**CARD**

convenzione tra assicuratori per il Risarcimento Diretto ai sensi dell'articolo 150 del CAP.

---

**Carta Verde**

il documento che attesta l'estensione della copertura assicurativa R.C.A. dell'Autoveicolo assicurato nei Paesi esteri indicati nella stessa Carta Verde e non barrati.

---

**Caso Assicurativo**

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa Tutela Legale.

---

**Centro di Installazione  
Convenzionato**

installatore scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione da Octo Telematics.

---

**Classe di merito CU**

è la classe di merito Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018), da riportare nelle Attestazioni sullo Stato del Rischio.

---

**Codice delle assicurazioni  
Private - CAP**

il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

---

**Colpa Grave**

azione od omissione colposa per le quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi.

---

**CONSAP**

Concessionaria servizi assicurativi pubblici (con sede in Via Yser, 14 - 00198 Roma - [www.consap.it](http://www.consap.it)).

---

**Contraente**

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

---

**Degrado**

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull'Autoveicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

---

**Denuncia di Sinistro**

comunicazione scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga l'Autoveicolo assicurato e che attiva validamente il processo di Liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.

---

**Dolo**

previsione e volontà delle conseguenze illecite di un'azione o un'omissione.

---

**Esclusioni**

rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

---

**Esplosione**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

---

---

**Estorsione**

impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurla a consegnare la cosa.

---

**Eurotax**

bollettino periodico utilizzato per la determinazione del valore delle autovetture nuove o usate.

---

**F.G.V.S. – Fondo di  
Garanzia per le Vittime  
della Strada**

provvede alla corresponsione dell'Indennizzo in caso di danni provocati da veicoli non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento dell'incidente o che vi vengano poste successivamente.

---

**Franchigia**

importo in cifra fissa che resta a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

---

**Furto**

impossessamento della cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

---

**Guasto  
(definizione valida  
solo per la copertura  
Assistenza)**

il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

---

**Impresa**

Cargeas Assicurazioni S.p.A.

---

**Incendio**

la combustione con sviluppo di fiamma.

---

**Incidente (definizione  
valida solo per la  
copertura Assistenza)**

qualsiasi Sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada, che provochi al Veicolo danni tali da:

1. determinarne l'immobilizzo;
  2. consentirne la marcia ma con Rischio di aggravamento dei danni medesimi;
  3. essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.
- 

**Infortunio**

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

---

**Intermediario**

UBI Banca S.p.A., con sede a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, che colloca la Polizza presso i propri clienti sottoscrittori intestatari di un conto corrente.

---

**Invalidità Permanente**

l'incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

---

**IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

---



---

<b>Liquidazione</b>	pagamento all'Assicurato della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
<b>Locatario</b>	colui che utilizza l'Autoveicolo concesso in leasing.
<b>Massimale</b>	la somma che rappresenta il limite massimo di Risarcimento contrattualmente stabilito per le coperture Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela Legale e Assistenza.
<b>Minimo</b>	Importo contrattualmente pattuito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro. Costituisce il limite inferiore nel caso di applicazione della percentuale di Scoperto.
<b>Octo Telematics</b>	società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici per il mercato assicurativo e automotive, con la quale il Contraente stipula un contratto di servizio. Altrimenti nominato: Gestore del sistema di Radiolocalizzazione o Service Provider.
<b>Optional</b>	l'installazione stabilmente fissata all'Autoveicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
<b>Parti</b>	il Contraente e l'Impresa.
<b>Penale Contrattuale</b>	l'importo richiesto dall'Impresa, in conseguenza della mancata osservanza di precisi obblighi contrattuali assunti dal Contraente.
<b>Perdita Totale</b>	danno che supera l'80% del Valore Commerciale.
<b>Periodo di Osservazione</b>	periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'Attestazione sullo Stato del Rischio dei Sinistri provocati. Il primo Periodo di Osservazione inizia dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione relativo alla prima annualità assicurativa; i Periodi di Osservazione successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.
<b>Polizza</b>	l'insieme dei documenti che provano l'Assicurazione, costituito da: Scheda di Polizza, Certificato di Assicurazione, Carta Verde, DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.
<b>P.R.A.</b>	Pubblico Registro Automobilistico.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa come corrispettivo degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi dell'Assicurazione, determinata in funzione dei dati del Proprietario/Locatario dell'Autoveicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.
<b>Preventivo</b>	il documento rilasciato dall'Impresa, tramite l'Intermediario, ai sensi dell'articolo 131 del CAP.
<b>Proprietario</b>	l'intestatario al P.R.A. dell'Autoveicolo indicato sulla carta di circolazione, ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà dell'Autoveicolo (compreso il coniuge in comunione dei beni). Al Proprietario è equiparato il Locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

---

---

<b>Quadr ciclo Trasporto Persone</b>	il Quadr ciclo che ecceda la massa a vuoto fino a 400 Kg o superi i 15 (quindici) Kilowatt di potenza è assimilabile agli Autoveicoli fino a 569,5 cc.
<b>Quattroruote</b>	rivista mensile utilizzata per la determinazione del valore degli Autoveicoli nuovi o usati in base al codice Infocar.
<b>Qui UBI</b>	servizio di internet banking di UBI Banca.
<b>Rapina</b>	sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
<b>Recesso (o Diritto di pensiero)</b>	diritto unilaterale di una Parte di sciogliersi dal contratto di Assicurazione.
<b>Relitto</b>	Autoveicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.
<b>Risarcimento/Indennizzo</b>	la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.
<b>Risarcimento Diretto</b>	procedura che prevede che i danneggiati rivolgano la richiesta di Risarcimento all'Impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto relativo all'Autoveicolo utilizzato invece che all'assicuratore del veicolo responsabile (vedi articoli 149 del CAP e articoli 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 254).
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi un Sinistro.
<b>Rivalsa</b>	diritto dell'Impresa di recuperare, nei confronti del Contraente e degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.
<b>Scheda di Polizza</b>	documento contrattuale che riporta, tra l'altro, la durata dell'Assicurazione, i dati anagrafici del Contraente/Proprietario e quelli necessari alla gestione del contratto stesso, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi dell'Autoveicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti.
<b>Scoperto</b>	importo contrattualmente pattuito, espresso in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro e detratto dal danno liquidabile a termini di Polizza.
<b>Scoppio</b>	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione.
<b>Sinistro</b>	verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

---

---

**Somma Assicurata** l'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'Indennizzo contrattualmente stabilito.

---

**Stanza di Compensazione** ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD.

---

**Struttura Organizzativa** è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

---

**Supporto Durevole** qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

---

**Surrogazione** il diritto che l'Impresa ha di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

---

**Terzi** coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del CAP.

---

**Valore a Nuovo** il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione dell'Autoveicolo, aumentato del prezzo degli Optional se assicurati.

---

**Valore Commerciale** quotazione rilevata tramite codice Infocar e riportata dalla rivista specializzata Quattroruote; in caso di cessazione della sua pubblicazione sulla rivista Quattroruote si fa riferimento alla quotazione riportata da Eurotax; in assenza si fa riferimento alla quotazione media del mercato.

---

**Veicolo (definizione valida solo per la copertura Assistenza)** ai sensi degli articoli 47 e successivi del codice della strada, per Veicolo si intende l'Autoveicolo ad uso proprio o di un familiare, di proprietà di uno dei soggetti assicurati, immatricolato in Italia, con non più di 15 (quindici) anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione. Sono esclusi i veicoli adibiti a trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o pilotaggio, competizioni sportive, servizi di polizia (pubblica o privata), ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni.

---

**Vendita a Distanza** vendita in cui l'Intermediario impiega una o più tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto di Assicurazione. Per tecnica di comunicazione a distanza si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, viene impiegato per la conclusione del contratto.

---

# Articoli del codice civile richiamati nelle condizioni di Assicurazione

## **Art. 1892.**

### **DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

## **ART. 1893.**

### **DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

## **ART. 1894.**

### **ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI.**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

## **ART. 1897.**

### **DIMINUZIONE DEL RISCHIO.**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

## **ART. 1898.**

### **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**ART. 1901.  
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**ART. 1907.  
ASSICURAZIONE PARZIALE.**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**ART. 1910.  
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**ART. 1914.  
OBBLIGO DI SALVATAGGIO.**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati

dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**ART. 1915.  
INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO.**

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**ART. 1916.  
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**ART. 2952.  
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.



CARGĒAS<sup>®</sup>  
ASSICURAZIONI



[www.cargeas.it](http://www.cargeas.it)